

Dimensione individuale, collettiva e politica del processo civile per i danni ambientali e climatici

di FILOMENA SANTAGADA

SOMMARIO: 1. Gli elementi di disciplina del danno ambientale. — 2. Il danno da cambiamento climatico e il ruolo del processo. — 3. La *climate change litigation*. — 4. Il ruolo degli strumenti di tutela collettiva nell'ambito della *climate change litigation*. — 5. L'utilizzabilità dell'azione di classe risarcitoria per i danni ambientali e per i danni climatici.

1. Gli elementi di disciplina del danno ambientale.

La crescente consapevolezza dell'emergenza climatica in atto sollecita la riflessione del giurista sotto più punti di vista. Nell'ottica dello studioso di diritto civile, uno dei temi di particolare interesse in questo ambito è quello della individuazione del meccanismo di tutela più efficace per reagire ai danni derivanti dal cambiamento climatico ⁽¹⁾.

In assenza di una disciplina specifica sul punto, occorre prendere le mosse dalla legislazione dettata in materia ambientale e dalla cospicua elaborazione dottrinale e giurisprudenziale in materia, che rappresentano un imprescindibile parametro di riferimento, pur nella consapevolezza dell'impossibilità di una mera sovrapposizione tra danno da cambiamento climatico e danno ambientale, tenuto conto delle specificità del primo rispetto al secondo ⁽²⁾. Basti solo riflettere sul fatto che la rilevanza globale

⁽¹⁾ In generale sulla centralità odierna dei temi dell'ambiente e del clima v. N. LIPARI, *Premesse per un diritto civile dell'ambiente*, in *Riv. dir. civ.*, 2024, 209 ss.

⁽²⁾ Su questi profili, senza pretesa di completezza, cfr. M. MAGRI, *Il 2021 è stato l'anno della "giustizia climatica"?*, in *Ambientediritto.it*, 2021, 4, 4, che parla di "emanipolazione" della questione climatica da quella ambientale, stante la gravità dell'emergen-

dei cambiamenti climatici rispetto a quella meramente locale del degrado ambientale implica il coinvolgimento di interessi e posizioni giuridiche diversificate, con conseguente incidenza sulle regole in materia di legittimazione ad agire (oltre che di legittimazione passiva) e sui rimedi esperibili.

Partiamo dall'elemento noto, il danno ambientale ⁽³⁾, cioè il danno che afferisce al «bene immateriale unitario» ambiente, così come definito dalla giurisprudenza costituzionale ⁽⁴⁾, che consi-

za e la minaccia per la sopravvivenza; C. TENELLA SILLANI, *Il danno climatico e ambientale tra tutela individuale e collettiva*, in *Cambiamento climatico, sostenibilità e rapporti civili. Atti del 17° Convegno Nazionale della AISDC*, Napoli, 2024, 207 ss. D. PORENA, *Giustizia climatica e responsabilità intergenerazionale*, in *Rivista AIC*, 2023, 3, 192 s., per il quale il diritto ambientale e la giustizia climatica appartengono ad ambiti concettuali diversi, seppur legati tra loro. Secondo l'A., al concetto di ambiente viene di norma associata l'idea di *habitat* naturale in cui vive l'uomo. Alla nozione di danno ambientale si attribuisce il significato di «danno, oggettivo e misurabile, localizzato in una o più delle sue componenti ..., [e, avente, sotto il profilo temporale,] requisiti di attualità e concretezza». Il clima, invece, costituisce un insieme di fenomeni naturali, che, complessivamente considerati, svolgono una «funzione di regolazione delle interrelazioni ecosistemiche ... distribuita lungo lo svolgersi del tempo e il danno ad essa causato ... [sfugge] a esatte delimitazioni territoriali [e] non può che essere rilevato lungo una prospettiva necessariamente diacronica»; M. CARDUCCI, *La ricerca dei caratteri differenziali della "giustizia climatica"*, in *DPCE online*, n. 2020, 2, 1346 ss.; F. FRANCESCHELLI, *L'impatto dei cambiamenti climatici nel diritto internazionale*, Napoli, 2019, 29; F. FONTANAROSA, *Climate Changes Damages: una analisi comparativa del diritto al clima tra ipotesi di responsabilità e fattispecie risarcitorie*, in *The Cardozo Electronic Law Bulletin*, 2020, 2, 55 (disponibile anche su <https://doi.org/10.13135/1128-322X/6136>); M.C. ZARRO, *Danno da cambiamento climatico e funzione sociale della responsabilità civile*, Napoli, 2022, 54.

⁽³⁾ Corrispondente a quello che la dottrina francese chiama «*préjudice écologique pur*»: su tale aspetto, senza pretesa di completezza, si rimanda a C. HUGLO, *La notion de réparation du préjudice écologique à l'épreuve du droit administratif*, in *Énergie – Environnement – Infrastructures*, 2016, n. 11, *étude* 21; L. NEYRET, *Introduction de la problématique. Le préjudice écologique: hier, aujourd'hui, demain*, in *Environnement*, 2014, n. 10, dossier 4.

⁽⁴⁾ V. Corte cost. 30 dicembre 1987, n. 641, in *Foro it.*, 1988, I, 694 ss., con nota di F. GIAMPIETRO, *Il danno all'ambiente innanzi alla Corte costituzionale*, ove si afferma che l'ambiente costituisce un «bene immateriale unitario, sebbene a varie componenti, ciascuna delle quali può anche costituire, isolatamente e separatamente, oggetto di cura e di tutela; ma tutte, nell'insieme, sono riconducibili ad unità. Il fatto che l'ambiente possa essere fruibile in varie forme e differenti modi, così come possa essere oggetto di varie norme che assicurano la tutela dei vari profili in cui si estrinseca, non fa venir meno e non intacca la sua natura e la sua sostanza di bene unitario che l'ordinamento prende in considerazione. L'ambiente è protetto come elemento determinativo della qualità della vita. La sua protezione non persegue astratte

ste, secondo quanto previsto dall'art. 300, co. 1, c. amb. (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), sulla falsariga delle indicazioni provenienti dalla direttiva 2004/35/CE ⁽⁵⁾, in «*qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima*» ⁽⁶⁾.

A fronte di un danno ambientale, il codice dell'ambiente prevede un regime di tutela dualistico, distinguendo tra le misure (amministrative) di ripristino ambientale (artt. 305 ss.) e le azioni risarcitorie in forma specifica davanti al giudice ordinario ⁽⁷⁾

finalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprime l'esigenza di un habitat naturale nel quale l'uomo vive ed agisce e che è necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini, secondo valori largamente sentiti; è imposta anzitutto da precetti costituzionali (artt. 9 e 32 Cost.), per cui esso assurge a valore primario ed assoluto». In ragione di ciò, l'ambiente, pur qualificandosi come diritto fondamentale della persona e interesse fondamentale della comunità, non può essere oggetto di una situazione sostanziale di tipo appropriativo; esso piuttosto va ricondotto sotto le insegne dei beni collettivi, fruibili da tutti *uti cives*. In dottrina, favorevoli a una concezione unitaria dell'ambiente cfr. P. PERLINGIERI, *Presentazione*, in P. PERLINGIERI (a cura di), *Il danno ambientale con riferimento alla responsabilità civile*, Napoli, 1991, 5; L. BIGLIAZZI GERI, *L'art. 18 della legge n. 349 del 1986 in relazione all'art. 2043 ss. c.c.*, in P. PERLINGIERI (a cura di), *Il danno ambientale*, cit., 80 ss.; C. TENELLA SILLANI, *Responsabilità per danno ambientale*, *Dig. disc. priv., Sez. civ.*, XVII, Torino, 1998, 383. In senso diverso, favorevoli ad una concezione pluralistica dell'ambiente, M.S. GIANNINI, *Ambiente: saggio sui diversi significati giuridici*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1973, 15 e 36; M. LIBERTINI, *La nuova disciplina del danno ambientale*, in P. PERLINGIERI (a cura di), *Il danno ambientale*, cit., 29; S. GRASSI, *Ambiente e Costituzione*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 2017, 8 s.

⁽⁵⁾ La Direttiva richiamata nel testo è stata recepita nel nostro ordinamento con il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente).

⁽⁶⁾ Il co. 2 dell'articolo richiamato nel testo precisa ulteriormente che «*Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato: a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria ...; b) alle acque interne, mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo su: 1) lo stato ecologico, chimico o quantitativo o il potenziale ecologico delle acque interessate ... oppure; 2) lo stato ambientale delle acque marine interessate ...; c) alle acque costiere ed a quelle ricomprese nel mare territoriale mediante le azioni suddette, anche se svolte in acque internazionali; d) al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell'introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l'ambiente*».

⁽⁷⁾ Coerentemente con gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2004/35/CE, i rimedi risarcitori hanno una funzione essenzialmente riparatoria, finalizzata al recupero e al ripristino dello stato dei luoghi, ovvero all'introduzione di utilità sostitutive di quelle perdute: U. SALANITRO, *Il danno ambientale tra interessi collettivi e interessi individuali*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, 254.

(art. 311), entrambe attribuite all'iniziativa del Ministro dell'ambiente. Questi ha l'alternativa tra l'azione giudiziale per il risarcimento del danno ambientale, in sede civile o in sede penale, e l'emanazione di un'ordinanza immediatamente esecutiva, con la quale il responsabile viene intimato a provvedere al ripristino ambientale, entro un termine prefissato, a titolo di risarcimento in forma specifica ⁽⁸⁾. Qualora il responsabile non provveda in tal senso, il Ministro dell'ambiente determina i costi delle attività necessarie a conseguire la completa attuazione delle misure di ripristino non realizzate e, al fine di procedere alla realizzazione delle stesse, con ordinanza ingiunge il pagamento delle somme corrispondenti. Entrambe le ordinanze possono essere impugnate davanti al giudice amministrativo. L'art. 315 c. amb. ha cura di precisare che l'adozione dell'ordinanza di ripristino ambientale da parte del Ministro impedisce a quest'ultimo di proporre o di procedere ulteriormente nel giudizio per il risarcimento del danno

⁽⁸⁾ Si segnala che, nella formulazione originaria, dell'art. 311, co. 2, c. amb., erano previste, oltre alle azioni risarcitorie in forma specifica, anche quelle risarcitorie per equivalente, utilizzabili, come misura sostitutiva, qualora l'effettivo ripristino o l'adozione di misure di riparazione, complementare o compensativa, fossero in tutto o in parte omessi, impossibili o eccessivamente onerosi ai sensi dell'art. 2058 c.c., o comunque attuati in modo incompleto o difforme rispetto a quanto prescritto. A seguito di due procedure di infrazione che la Commissione europea ha avviato, rispettivamente nel 2007 e nel 2012, nei confronti dello Stato italiano, poiché non aveva adeguatamente inteso la Direttiva 2004/35/CE (su cui si rimanda, per maggiori dettagli, a M.C. ZARRO, *Danno da cambiamento climatico*, cit., 67 ss.), il riferimento al risarcimento per equivalente patrimoniale contenuto nell'art. 311 c. amb. è stato eliminato (art. 25, l. 6 agosto 2013, n. 97) e il testo della disposizione è stato conformato al dettato della Direttiva del 2004, il cui Allegato 2 (punti 1.2.3.) stabilisce che «*Se non è possibile usare, come prima scelta, i metodi di equivalenza risorsa-risorsa o servizio-servizio, si devono utilizzare tecniche di valutazione alternative. L'autorità competente può prescrivere il metodo, ad esempio la valutazione monetaria, per determinare la portata delle necessarie misure di riparazione complementare e compensativa. Se la valutazione delle risorse e/o dei servizi perduti è praticabile, ma la valutazione delle risorse naturali e/o dei servizi di sostituzione non può essere eseguita in tempi o a costi ragionevoli, l'autorità competente può scegliere misure di riparazione il cui costo sia equivalente al valore monetario stimato delle risorse naturali e/o dei servizi perduti*». In questo contesto, il criterio della monetizzazione è utilizzato soltanto come strumento per identificare le misure volte alla riparazione complementare e compensativa riparatorie, ma non per calcolare il *quantum* del risarcimento per equivalente.

ambientale, residuando soltanto la possibilità dell'intervento nel giudizio penale in qualità di persona offesa dal reato.

A fronte della legittimazione ad agire riservata all'autorità governativa, onde semplificare e rendere più efficiente l'operazione rimediabile, l'art. 309 c. amb. attribuisce agli enti territoriali, che, ai sensi del previgente art. 18, co. 3, l. 8 luglio 1986, n. 349, erano dotati anch'essi, unitamente allo Stato, della legittimazione ad agire per il risarcimento del danno, la legittimazione a presentare denunce e osservazioni concernenti qualsiasi caso di danno ambientale o di assoluta minaccia, richiedendo l'intervento statale, e, a protezione della propria collettività, la legittimazione ad agire in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento degli atti o dei provvedimenti illegittimi o contro il silenzio-inadempimento del Ministro dell'ambiente e per il risarcimento del danno subito, non già a causa dell'illecito ambientale, ma per effetto del ritardo, da parte del Ministro medesimo, nell'attivazione delle misure di precauzione, di prevenzione o di contenimento del danno ambientale. (art. 310 c. amb.) ⁽⁹⁾.

Quanto alle associazioni ambientaliste, l'art. 18 l. n. 349/1986 nel testo attualmente vigente, riconosce loro, se rispondenti ai requisiti previsti dalla legge ⁽¹⁰⁾, la possibilità di intervenire nei

⁽⁹⁾ Sul cambio di rotta avvenuto nel Codice dell'ambiente rispetto alla previgente disciplina (l. 8 luglio 1986, n. 349), da un sistema di tutela giurisdizionale diffusa, essendo riconosciuta l'azione di risarcimento anche agli enti territoriali sui quali incidessero i beni oggetto del fatto lesivo, ad un sistema di tutela esclusivo, si rimanda alle considerazioni svolte da M. COLLEVECCHIO, *Danno ambientale e misure di tutela*, in B. CARAVITA L. CASSETTI A. MORRONE (a cura di), *Diritto dell'ambiente*, Bologna, 2016, 338 ss. Sulle ragioni sottese a tale mutamento, cfr. Corte cost. 1° giugno 2016, n. 126, in *Foro it.*, 2016, 3409 ss., secondo cui, stante la scelta di attribuire alla sola amministrazione statale le funzioni amministrative al fine di assicurare che l'esercizio dei compiti di prevenzione e riparazione del danno ambientale risponda a criteri di uniformità e unitarietà, atteso che il livello di tutela ambientale non può variare da zona a zona e considerato anche il carattere diffusivo e transfrontaliero dei problemi ecologici, «all'esigenza di unitarietà della gestione del bene "ambiente" non può... sottrarsi la fase risarcitoria. Essa, pur non essendo certo qualificabile come amministrativa, ne costituisce il naturale completamento, essendo volta a garantire alla istituzione su cui incombe la responsabilità del risanamento, la disponibilità delle risorse necessarie, risorse che hanno appunto questa specifica ed esclusiva destinazione».

⁽¹⁰⁾ Si tratta delle associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni individuate con decreto del Ministro dell'am-

giudizi per danno ambientale promossi dallo Stato, in virtù di una legittimazione propria ⁽¹¹⁾, e di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento degli atti illegittimi.

Infine, tenuto conto del fatto che la lesione del bene ambiente può dar luogo a una condotta plurioffensiva ⁽¹²⁾, suscettibile di ledere non solo l'integrità dell'ambiente naturale, ma anche diritti soggettivi la cui utilità riposi su di essa, l'art. 313, co. 7, c. amb. fa salvo il diritto dei «*soggetti danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale nella loro salute o nei beni di loro proprietà*» di agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela dei diritti o degli interessi lesi ⁽¹³⁾. A tal proposito, peraltro, è stata rilevata l'ambiguità della norma che, da un lato, estende l'ambito della tutela dei privati dai diritti soggettivi agli interessi, e dall'altro, accoglie un principio di segno opposto, nella misura in cui circoscrive o tipizza il danno ingiusto a posizioni garantite dall'ordinamento, quali la proprietà e la salute ⁽¹⁴⁾.

biente sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna: art. 13, co. 1, l. n. 349/1986.

⁽¹¹⁾ V. le considerazioni svolte con riguardo alla previgente disciplina consumistica da E. BATELLI, *Intervento adesivo delle associazioni dei consumatori, quali enti esponenziali d'interessi collettivi e diffusi*, in *Società*, 2016, 1022 ss., esportabili in questo contesto, secondo cui le associazioni ambientaliste godrebbero di una legittimazione propria, autonoma, conferita dalla legge. Tali enti esponenziali, secondo l'A., sarebbero titolari del solo «*diritto giudiziario di azione*».

⁽¹²⁾ In tal senso v. E. GABELLINI, *Accesso alla giustizia in materia ambientale e climatica: le azioni di classe*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2022, 1109; G. BONATO, *La tutela dell'ambiente secondo la l. n. 349 del 1986*, in L. LANFRANCHI (a cura di), *La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi e diffusi*, Torino, 2003, 314 ss.

⁽¹³⁾ V. in argomento A. GIUSSANI, *Giustizia civile e tutela dell'ambiente: una pagina ancora da scrivere?*, in M.A. LUPOI (a cura di), *Emergenze ambientali e tutela giuridica*, Santarcangelo di Romagna, 2017, 191 ss., secondo cui tale residua interferenza della giurisdizione civile si rende necessaria tutte le volte in cui vi sia «una condotta plurioffensiva, tale da ledere, oltre all'integrità dell'ambiente naturale, diritti soggettivi la cui utilità su di essa riposi».

⁽¹⁴⁾ U. SALANITRO, *Danni temporanei all'ambiente e tutela degli interessi privati: un problema di ingiustizia del danno*, in *Danno e resp.*, 2008, 418. Il medesimo A., in altra sede, precisa che gli interessi cui fa riferimento la disposizione richiamata nel testo, risarcibili secondo le regole generali della responsabilità civile, sono gli «interessi privati». E il «danno ambientale» ivi richiamato non consiste in un danno all'ambiente, ma in un «danno ad interessi privati derivante dall'ambiente (ovverosia dall'alterazione

Peraltro, prendendo le mosse dalla richiamata disposizione, è stato sollevato il dubbio se, attraverso la dilatazione del diritto alla salute fino alla tutela del diritto all'ambiente salubre⁽¹⁵⁾, sia possibile consentire l'attivazione della tutela risarcitoria anche in assenza di una lesione alla salute dell'individuo, alla sola condizione che sia degradata la salubrità dell'ambiente di vita e di lavoro⁽¹⁶⁾. E ancora, se la sfera tutelata riguardi solo le ipotesi in cui l'illecito ambientale abbia determinato un pregiudizio al godimento della sfera esclusiva del soggetto, ovvero ricomprenda anche i casi in cui si lamenti specificamente la perdita di salubrità di ambienti non esclusivi⁽¹⁷⁾.

Proprio facendo leva sulla possibilità da ultimo menzionata, la giurisprudenza ha riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale – consistente nel patema d'animo e nella sofferenza interna – ai soggetti vittime del disastro ambientale di Seveso⁽¹⁸⁾,

dell'ambiente) con riferimento al quale nel sistema della responsabilità civile si pongono peculiari problemi attinenti al nesso causale e all'imputazione della responsabilità»: ID., *Tutela dell'ambiente e strumenti di diritto privato*, in *Rass. dir. civ.*, 2009, 2, 8.

⁽¹⁵⁾ Su tale concetto, per tutti, si rimanda ai tradizionali studi di G. ALPA, *Il diritto soggettivo all'ambiente salubre: nuovo diritto o espediente tecnico?*, in L. LANFRANCHI (a cura di), *La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi e diffusi*, cit., 3 ss.; F. GIAMPIETRO, *Diritto alla salubrità dell'ambiente*, Milano, 1980, *passim*. Per una rinnovata riflessione su questo concetto alla luce della modifica degli artt. 9 e 41 Cost., cfr. U. SALANITRO, *La responsabilità ambientale dopo la riforma costituzionale e la lotta al cambiamento climatico*, in *Riv. dir. civ.*, 2024, 241 ss.

⁽¹⁶⁾ Così U. SALANITRO, *Il danno ambientale tra interessi collettivi e interessi individuali*, cit., 250 ss., evocando un modello che sembra trovare riscontro nell'esperienza sovranazionale della Corte di Strasburgo, tramite il ricorso allo schermo del diritto alla vita privata e familiare, ai sensi dell'art. 8 CEDU (Corte EDU, Sez. II, 10 gennaio 2012, Di Sarno e altro c. Italia, in *Riv. giur. amb.*, 2012, 407 ss.).

⁽¹⁷⁾ In termini, cfr. Cass., Sez. un., 28 giugno 2013, n.16304, in *Riv. giur. amb.*, 2014, I, 45 ss., in una fattispecie in cui il privato lamentava, a causa del mancato prelievamento dei rifiuti nelle vicinanze della propria abitazione, di essere costretto «a convivere con zanzare tigre e a rinunciare a lunghe passeggiate, recarsi in piazza e alle celebrazioni religiose e quindi a cambiare abitudini di vita, anche per lo stazionamento di cani randagi»; Cass., Sez. Un., 23 giugno 1989, n. 2999, in *Giur. it.*, 1990, I, 1, 817 ss., ove venivano richiesti interventi a tutela della salute da coloro che lamentavano l'insalubrità del vicino mercato rionale e immissioni intollerabili. Per un'analisi della giurisprudenza relativa al caso richiamato nel testo si rimanda a B. VERRI, *Responsabilità civile e profili risarcitori del danno da illecito ambientale: il caso Seveso*, in M.A. LUPOI (a cura di), *Emergenze ambientali e tutela giuridica*, cit., 225 ss.

⁽¹⁸⁾ V. Cass., Sez. Un., 21 febbraio 2002, n. 11059, in *Riv. giur. amb.*, 2002, 947

i quali, pur senza conseguenze per la salute, sono stati costretti a sottoporsi per anni a controlli medici periodici, a causa della relazione con i luoghi interessati dall'evento dannoso, con timori per la propria salute, incertezza sulle conseguenze dell'esposizione e remore e difficoltà a sviluppare relazioni con altri soggetti non colpiti dall'evento. E, qualche anno più tardi, anche a coloro che, pur senza un danno apparente alla salute, sono stati esposti a emissioni elettromagnetiche entro gli standard legali, ma al di sopra degli *standard* di precauzione ⁽¹⁹⁾.

Muovendosi lungo questa traiettoria, una parte della dottrina, relativamente a un'ipotesi di confine tra il danno alle utilità collettive, oggetto della disciplina della responsabilità ambientale (lesione di interessi pubblici), e il danno alle utilità individuali, oggetto della disciplina della responsabilità civile ⁽²⁰⁾ (lesione di interessi privati) ⁽²¹⁾, si è interrogata in ordine alla riconducibilità

ss., con nota di B. Pozzo; e in *Corr. giur.*, 2002, 461 ss., con nota di G. DE MARZO; Cass. 13 maggio 2009, n. 11059, in *Giust. civ.*, 2010, 93 ss., con nota di P. FIMIANI; e in *Riv. giur. amb.*, 2009, 1008 ss., con nota di E. POMINI, che ha ammesso la risarcibilità del danno non patrimoniale, ravvisato nel patema d'animo e nella sofferenza interna indotti a ciascun cittadino dalla preoccupazione per il proprio stato di salute dopo la consumazione di un reato di disastro ambientale.

⁽¹⁹⁾ Trib. Venezia, 19 febbraio 2008, n. 441, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2008, 1064 ss., con nota di R. GELLI.

⁽²⁰⁾ F.G. TRÉBULLE, *La consécration de l'accueil du préjudice écologique dans le Code civil*, in *Énergie – Environnement – Infrastructures*, 2016, n. 1, étude 20, § 7.

⁽²¹⁾ La distinzione tra danno individuale e quota individuale del danno comune è semplice in presenza di un danno alla salute o di un danno materiale a cose oggetto di un proprio diritto, cagionato direttamente e parallelamente al danno ai beni ambientali. Risulta invece problematica quando vi sia il pregiudizio all'esercizio di un'attività economica che abbia una speciale relazione con il sito inquinato: così, ad esempio, nel caso di diminuito flusso turistico e di conseguente danno per alberghi e ristoranti della zona. In situazioni del genere, il danno all'attività dell'albergo o del ristorante non deriva direttamente dall'azione illecita, ma è una conseguenza del danno all'ambiente. Si tratta di una conseguenza ulteriore, rispetto alla quale rileva sia l'esigenza di porre un limite a una moltitudine di pretese, sia quella di evitare che, data la limitazione della capacità patrimoniale del danneggiante, il concorso con un gran numero di danneggiati "di rimbalzo" ponga in pericolo l'effettivo risarcimento del danno immediato e diretto dell'ente pubblico portatore dell'interesse collettivo e dei soggetti che hanno subito un danno fisico a persone o cose. La formula della legge, che consente l'esercizio di azioni di responsabilità civile solo ai soggetti danneggiati nella salute o nella proprietà (art. 313, co. 7, cod. amb.), sembra escludere, secondo P. TRIMARCHI, *La responsabilità civile: atti, illecito, rischio*

all'una o all'altra disciplina della «*quota individuale del danno collettivo*» (22), ossia quel danno derivante dalla perdita di utilità collettive, che non deriva direttamente dall'azione illecita, ma è mediato dal danno all'ambiente (23).

Se si ammette che il diritto alla vita privata e familiare possa essere leso dal degrado dell'ambiente esterno alla propria dimora (24), non si può non riconoscere – secondo la richiamata dottrina – la risarcibilità del danno patrimoniale causato agli operatori, ad esempio, quelli ittici o turistici, dal degrado delle risorse naturali (25). In entrambe le vicende ricorrono i medesimi presupposti: vi è una lesione esterna alla sfera di godimento esclusivo del singolo, cionondimeno la perdita di utilità ambientali (collettive) non determina un vero e proprio pregiudizio, quanto piuttosto il venir meno di externalità positive, di vantaggi — derivanti, in via riflessa, dalla lesione di altro bene e dalla perdita dell'utilità che la risorsa lesa ha offerto a tutta la collettività — di cui il singolo ha fino a quel momento goduto senza sostenere alcun costo specifico (26). In situazioni del genere, in assenza di una disciplina della responsabilità ambientale, sarebbe ragionevole tutelare chi non ha una posizione di godimento esclusivo — cioè gli interessati al godimento delle utilità ambientali — al fine di evitare che la per-

danno, Milano, 2021, 62 s., la risarcibilità del danno subito nell'esercizio di un'attività che abbia una speciale relazione con l'illecito ambientale.

(22) Per tale definizione si rimanda a P. TRIMARCHI, *La responsabilità civile*, cit., 62.

(23) Ad esempio, il danno derivante a un albergo o a un operatore ittico rispettivamente dal diminuito flusso turistico o dalla minore pescosità del mare, a causa della vicinanza a un sito inquinato a causa di un illecito ambientale.

(24) V. *supra* nt. 13.

(25) Così, ad esempio, nel caso in cui i turisti siano dissuasi a frequentare l'albergo a causa delle cattive condizioni di balneabilità delle acque dovute all'illecito ambientale.

(26) Cfr. U. SALANITRO, *Il danno ambientale tra interessi collettivi e interessi individuali*, cit., 263 s.; ID., *L'evoluzione dei modelli di tutela dell'ambiente alla luce dei principi europei: profili sistematici della responsabilità per danno ambientale*, in *Nuove leggi civili. comm.*, 808 ss.; ID., *Danni temporanei all'ambiente e tutela degli interessi privati*, cit., 418, con riferimento ad una vicenda giurisprudenziale in cui si dibatteva in ordine all'ascrivibilità della perdita temporanea delle utilità assicurate dalle risorse naturali tra le voci risarcibili come danno ambientale e alla rilevanza, sotto il profilo dell'ingiustizia, del danno patrimoniale subito da un privato. a un bene in proprietà o ad un'attività economica, a causa della stessa perdita temporanea di utilità ambientali.

dita delle utilità derivanti dalle risorse ambientali resti non risarcita, e riconoscere l'azionabilità della quota individuale del danno collettivo da parte degli enti esponenziali della collettività⁽²⁷⁾ e/o dei singoli secondo la disciplina generale della responsabilità civile (art. 2043 c.c.)⁽²⁸⁾, ottenendo anche un effetto deterrente nei confronti dei potenziali autori di illeciti ambientali⁽²⁹⁾. Tenuto conto, però, che nel nostro ordinamento è vigente un modello di responsabilità ambientale che obbliga l'autore dell'illecito alla riparazione tanto delle risorse naturali quanto delle utilità che da tali risorse trae la collettività⁽³⁰⁾, che soddisfa l'interesse della collettività di avvalersi delle esternalità positive prodotte dal bene ambientale, viene meno l'esigenza di applicare le regole generali della responsabilità civile in relazione ai danni subiti dai fruitori delle medesime utilità, stante la pervasività e l'esclusività della disciplina della responsabilità ambientale. Tale soluzione, secondo la richiamata dottrina, ha il pregio di scongiurare il rischio di incapacienza del patrimonio dell'autore dell'illecito per coprire il costo del ripristino di quella risorsa che può restituire alla collettività il godimento delle utilità ambientali, a causa della concorrenza della pluralità di domande di coloro che hanno perduto il godimento delle utilità ambientali derivanti dalla risorsa naturale

(27) I quali, come si è detto, a seguito dell'attuazione della direttiva europea, vedono circoscritto il proprio ruolo alla fase inibitoria, all'intervento davanti al giudice penale e all'azione davanti al giudice amministrativo per l'annullamento degli atti illegittimi.

(28) In questo senso v. M. LIBERTINI, *La nuova disciplina del danno all'ambiente e i problemi generali del diritto all'ambiente*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1987, 570 ss., per il quale la disciplina generale della responsabilità civile legittima chi ha subito perdite patrimoniali o non patrimoniali ad agire per il risarcimento del danno quando l'autore dell'illecito abbia violato le normative poste a tutela dell'ambiente.

(29) Così U. SALANITRO, *L'evoluzione dei modelli di tutela dell'ambiente alla luce dei principi europei*, cit., 810.

(30) La distruzione delle utilità ambientali è riparata con misure che tengono conto degli interessi delle diverse categorie di fruitori dell'ambiente, secondo un modello di riparazione adeguato alla perdita di valori non appropriabili in maniera esclusiva: cfr. U. SALANITRO, *L'evoluzione dei modelli di tutela dell'ambiente alla luce dei principi europei*, cit., 810 ss., per il quale «se la diminuzione di pescosità delle acque viene compensata introducendo utilità sostitutive a favore della comunità dei pescatori, si soddisfa quell'esigenza, che trova fondamento nelle stesse discipline ambientali, di riconoscere tutela all'interesse della collettività di avvalersi delle esternalità prodotte dal bene ambientale».

(³¹), e di evitare la duplicazione del risarcimento, laddove la perdita delle utilità ambientali venga risarcita una prima volta alla collettività nel suo complesso e una seconda volta ai singoli componenti della collettività (³²).

Al di là dell'articolato dibattito dottrinario e giurisprudenziale, ciò che si ricava dal dato normativo è che l'azione giudiziale per il risarcimento del danno ambientale, volta a ristorare un'utilità aggregata e non divisibile, è appannaggio esclusivo dello Stato, in persona del Ministro dell'ambiente (³³), sia perché tecnicamente più adatto a valutare le priorità e la diversa rilevanza degli interessi lesi, sia perché esso può anche intraprendere, in alternativa alla via giudiziaria, quella amministrativa, adottando un'ordinanza immediatamente esecutiva. Tale attribuzione trova il suo fondamento, secondo la Corte costituzionale (³⁴), (i) «nella funzione dello Stato a tutela della collettività», (ii) nella circostanza che l'esercizio dei compiti di prevenzione e di riparazione del danno deve rispondere a «criteri di uniformità e unitarietà» (³⁵), e ancora (iii) nel fatto che la gestione unitaria del danno ambientale è resa necessaria alla luce del «carattere diffusivo e transfrontaliero dei problemi ecologici» (³⁶).

Un simile assetto suscita peraltro valutazioni divergenti.

C'è chi ritiene che la scelta del legislatore di circoscrivere la legittimazione ad agire per il risarcimento dei danni ambientali in capo allo Stato trovi «serie giustificazioni» (³⁷). E chi, invece, è dell'avviso

(³¹) P. TRIMARCHI, *La responsabilità civile*, cit., 62 s.

(³²) U. SALANITRO, *L'evoluzione dei modelli di tutela dell'ambiente alla luce dei principi europei*, cit., 811 s.

(³³) Cfr. A. GIUSSANI, *Giustizia civile e tutela dell'ambiente: una pagina ancora da scrivere?*, cit., 191, che segnala il carattere spiccatamente pubblicistico della tutela ambientale, ricollegandolo alla «insuscettibilità del bene di formare oggetto di appropriazione esclusiva».

(³⁴) Così Corte cost., 1° giugno 2016, n. 126, cit.

(³⁵) Corte cost., 23 luglio 2009, n. 235, in *Giur. cost.*, 2009, 2895 ss.

(³⁶) Corte cost., 23 luglio 2009, n. 235, cit.

(³⁷) Ciò in quanto, «in relazione al danno alle risorse, il proprietario non è sempre interessato alla ricostituzione dell'ambiente e, in relazione al danno alle utilità, occorre evitare che il concorso di una molteplicità di pretese, derivanti dal medesimo fatto dannoso, possa non consentire — ad es. per la insufficiente capienza del patrimonio dell'autore dell'illecito — allo Stato di soddisfare l'esigenza, che appare primaria per la collettività,

che non sia del tutto conforme con i principi e valori costituzionali, poiché «se l'ambiente è aspetto essenziale dello sviluppo della persona e se ciascuno ha diritto a un *habitat* che garantisca la qualità della vita, a ciascuno va riconosciuto il diritto di agire affinché ciò si realizzi»⁽³⁸⁾, tenuto altresì conto che è alquanto artificiosa la distinzione tra risarcimento del danno ambientale in sé — appannaggio esclusivo del Ministro dell'ambiente — e risarcimento del danno cagionato all'interesse di ciascuno a vivere in un ambiente salubre, trovando, quest'ultimo, il suo fondamento nelle medesime disposizioni costituzionali del primo (artt. 2, 9, 32, 41, co. 2, Cost.)⁽³⁹⁾.

2. Il danno da cambiamento climatico e il ruolo del processo.

Venendo ora al danno da cambiamento climatico, a parte la nozione contenuta nella Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 1992⁽⁴⁰⁾, secondo cui esso consiste

di riparare la risorsa naturale lesa»: in termini, cfr. U. SALANITRO, *Tutela dell'ambiente e strumenti di diritto privato*, in *Rass. dir. civ.*, 2009, 2, 8 s.

⁽³⁸⁾ Così P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale. Attività e responsabilità*, IV, Napoli, 2020, 334 s.

⁽³⁹⁾ Per tali considerazioni si rimanda a M.C. ZARRO, *Danno da cambiamento climatico*, cit., 75.

⁽⁴⁰⁾ Si tratta di una delle tre convenzioni ambientali multilaterali adottate durante la Conferenza di Rio de Janeiro del 1992 e ha rappresentato la prima risposta globale alla sfida dei cambiamenti climatici (in *Gazz. Uff. Com. eur.*, n. L. 33 del 7 febbraio 1994). In essa per la prima volta è stata riconosciuta l'origine antropogenica delle principali cause del cambiamento climatico, senza peraltro prevedere specifici obblighi di riduzione delle attività inquinanti in capo agli Stati parti (più ampiamente su questo profilo v. A. PISANÒ, *Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici ed europei*, Napoli, 2022, 120 ss.; G. CONTALDI, *Aspetti problematici della giustizia climatica*, in *Ordine Internazionale e Diritti Umani*, 2023, 3, 569, *ivi*, nt. 12). Essa è entrata in vigore, sul piano internazionale, il 21 marzo del 1994 e prevede un'estesa partecipazione da parte degli Stati contraenti. Solo a partire dal Protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 1997, in *Gazz. Uff. Com. eur.*, n. L. 130 del 15 maggio 2002 (entrato in vigore il 16 febbraio 2005), sono stati introdotti meccanismi *ad hoc* per la gestione e la limitazione delle emissioni inquinanti da parte degli Stati contraenti. In particolare, tale accordo vincola gli Stati industrializzati a ridurre in maniera significativa le emissioni dei gas ad effetto serra rispetto all'epoca preindustriale (il 1990), che sono stati individuati dalla comunità scientifica come i maggiori responsabili dell'aumento della temperatura del pianeta (A. PISANÒ, *Il diritto al clima*, cit., 129 ss.). Tali impegni sono stati ulteriormente rafforzati attraverso l'Accordo di Parigi del 12 dicembre 2015 (*Gazz. Uff. Com. eur.*, n. L. 282 del 19 ottobre 2016), entrato

in un «*cambiamento del clima che sia attribuibile direttamente o indirettamente ad attività umane, che alterino la composizione dell'atmosfera planetaria e che si aggiunge alla naturale variabilità climatica osservata su intervalli di tempo analoghi*», non esiste una disciplina specifica sul punto, né in tema di definizione di danno né in ordine alle sue modalità di tutela, non solo in ambito nazionale, ma anche a livello globale.

Ciò che emerge dall'osservazione della realtà è che la acquisita consapevolezza di un nesso tra emissioni antropogeniche di gas serra, eventi metereologici estremi e danni a persone e proprietà⁴¹ ha stimolato una serie di iniziative sul piano internazionale volte a ridurre le emissioni dei gas climalteranti e a promuovere politiche di resilienza intese a minimizzare gli effetti del cambiamento climatico in corso (le cc.dd. misure di mitigazione e adattamento) (42).

Tuttavia, stante l'assenza di meccanismi legali coercitivi,

in vigore sul piano internazionale il 4 novembre 2016. Con tale accordo gli Stati maggiormente sviluppati si sono vincolati a ridurre le emissioni di gas nocivi per l'atmosfera in percentuali diverse. In un primo momento gli Stati si sono impegnati a limitare l'aumento della temperatura terrestre entro un massimo di due gradi; successivamente, sulla scorta di alcuni rapporti scientifici, si sono accordati sul principio di limitare l'aumento della temperatura entro il livello di 1,5 gradi entro la fine del secolo. Per raggiungere questo obiettivo, secondo i richiamati rapporti è necessario ridurre le emissioni di gas nocivi per l'atmosfera di una percentuale che si aggira intorno al 40%, rispetto all'epoca preindustriale, entro il 2030. In funzione del raggiungimento di tale risultato, tutti gli Stati, a scadenze regolari, devono sottoporre dei piani per illustrare come intendono perseguire l'obiettivo di riduzione fissato a livello nazionale (i cc.dd. *NDCs, Nationally Determined Contributions*): per maggiori riferimenti sulle richiamate normative v. E. BENVENUTI, *Climate change litigation e diritto internazionale privato dell'Unione Europea: quale spazio per la tutela collettiva?*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 2023, 848; M. MONTINI, *Riflessioni critiche sull'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici*, *ibidem*, 2017, 719 ss.; G. D'ANDREA, *La lotta ai cambiamenti climatici*, in R. GIUFFRIDA F. AMABILI (a cura di), *La tutela dell'ambiente nel diritto internazionale ed europeo*, Torino, 2018, 242 s.

(41) Sull'origine antropogenica dei cambiamenti climatici v. *l'Ipcc 2014 Report (https://www.ipcc.ch/)*. L'Ipcc è l'*Intergovernmental Panel on Climate Change* ed è stato fondato nel 1988 dall'*UN Environment Programme* e dalla *World Meteorological Organisation*.

(42) V. B. MAYER, *International Law Obligations on Climate Change Mitigation*, Oxford, 2022, *passim*; Å. PERSSONA. DZEBO, *Exploring global and transnational governance of climate change adaptation*, in *Int. Environ. Agreements: Politics, Law and Economics*, vol. 19 (4), 2019, 357 ss. (reperibile anche su: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10784-019-09440-z>).

attivabili per pretendere l'adesione agli standard fissati a livello internazionale, e considerate le difficoltà politiche e pratiche nell'affrontare la crisi climatica, si è andata progressivamente sviluppando la «*climate change litigation*»⁽⁴³⁾ quale strumento per indurre gli Stati ad adempiere gli impegni in materia ambientale e climatica assunti in sede internazionale, convenzionale e unionale, ponendo in essere azioni normative e/o amministrative per la riduzione delle azioni inquinanti⁽⁴⁴⁾.

(43) Per una definizione del fenomeno cfr. i due report delle Nazioni Unite elaborati in collaborazione con il *Sabin Center for Climate Change Law*: UNEP, *The Status of Climate Change Litigation. A Global Review*, Nairobi, Kenya, 2017; UNEP, *Global Climate Litigation Report: 2020 Status Review*, Nairobi, Kenya, 2020. V. inoltre il fondamentale studio di W. KAHL - M.P. WELLER, *Climate Change Litigation*, München, 2021, *passim*; J. PEEL H.M. OSOFSKY, *Climate change litigation, Annual review of law and social science*, 2020, 21 ss.; J. SETZER H. NARULLA C. HIGHAME. BRADEEN, *Climate change litigation in Europe. A summary report for the European Union Forum of Judges for the Environment*, dicembre 2022, disponibile in https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/wp-content/uploads/2022/12/Climate-litigation-in-Europe_A-summary-report-for-the-EU-Forum-of-Judges-for-the-Environment.pdf; adde A. HENKE, in S. VINCRE - A. HENKE, *Il contenzioso "climatico": problemi e prospettive*, in *BioLaw Journal*, 2023, 2, 138 ss.; C. VIVANI, *Climate change litigation: quale responsabilità per l'omissione di misure idonee a contrastare i cambiamenti climatici?*, in *Ambiente & sviluppo*, 2020, 7, 599 s.; C.V. GIABARDO, *Climate Change Litigation and Tort Law. Regulation Through Litigation?*, in *Dir. e proc.*, 2019, 367 ss.; G. GHINELLI, *Standing, Justiciability, and Burden of Proof in Climate Litigation: Challenges and Proposals*, in *Yearbook of Socio-Economic Constitutions*, 2023, 151 ss.; G. RIGOBELLO, *La climate change litigation in Europa. Riflessioni preliminari per una proposta tassonomica*, in <https://stals.sssup.it/>, 4 ss.; T. OKONKWO, *Protecting the Environment and People from Climate Change through Climate Change Litigation*, in *Journal of Politics and Law*, 2017, 66 ss.; D. MARKELL - J.B. RUHL, *An Empirical Assessment of Climate Change in the Courts: A New Jurisprudence or Business as Usual?*, in *Florida Law Review*, vol. 64, 2012, 15 ss.; J. PEEL H.M. OSOFSKY, *Climate Change Litigation: Regulatory Pathways to Cleaner Energy*, Cambridge, 2015, 8 ss.; S. BOGOJEVIC, *EU Climate Change Litigation, the Role of the European Courts and the "Importance of Legal Culture"*, in *Law & Policy*, 35(3), 2013, 184 ss.; J. SETZER L. VANHALA, *Climate Change Litigation: A Review of Research on Courts and Litigants in Climate Governance*, in <https://doi.org/10.1002/wcc.580>, 2 ss.

(44) In argomento, cfr. E. BENVENUTI, *Climate change litigation*, cit., 849; A. HENKE, in S. VINCRE - A. HENKE, *Il contenzioso "climatico"*, cit., 139 s.; G. GHINELLI, *Le condizioni dell'azione nel contenzioso climatico: c'è un giudice per il clima?*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2021, 1276 ss.; C.V. GIABARDO, *Qualche annotazione comparata sulla pronuncia di inammissibilità per difetto assoluto di giurisdizione nel primo caso di Climate Change Litigation in Italia*, in *giustiziansieme.it*, 29 aprile 2024, § 2, secondo cui l'utilizzo del meccanismo processuale «nasce dalla sconsolata presa d'atto della incapacità, mancanza di volontà, o impotenza del potere politico nel prendere, e soprattutto tradurre in pratica,

Se è vero che di norma il diritto processuale è strumentale o ancillare rispetto al diritto sostanziale, nel senso cioè che si ricorre allo strumento processuale quando la tutela non viene garantita sul piano sostanziale, in questo contesto, alla funzione originaria del processo se ne aggiunge una ulteriore, quella di strumento per vincolare gli Stati al rispetto delle norme internazionali, in presenza di un fallimento del processo decisionale politico ⁽⁴⁵⁾.

Non si tratta invero di un fenomeno nuovo. Nell'ambito della dottrina politica si sostiene da tempo che, in qualsiasi ambito, il potere è sempre una quantità fissa, ciò che cambia è soltanto chi lo esercita. Il che implica che quando un'istituzione arretra, lasciando uno spazio di potere vuoto, un'altra avanza e lo riempie ⁽⁴⁶⁾. La storia dimostra che, quando il potere politico non raggiunge i suoi obiettivi

drastiche e immediate misure per mitigare l'aumento globale delle temperature». Secondo l'A., ricorrere al potere giudiziario è «una strategia, che unisce scopi giuridici diretti e fini politici (nel senso di *policy*) indiretti, per vincere l'inazione dei soggetti — Stati o imprese — che più sono responsabili dell'immissione di gas climalteranti nell'atmosfera terrestre»; da ultimo, E. GABELLINI, *Note sul contenzioso climatico e le azioni di classe*, in *Jus-Online*, 2024, 2, 211, secondo cui, in questo contesto, il ricorso allo strumento processuale è il frutto degli insuccessi del diritto sostanziale nel prevedere sistemi vincolati per l'adozione di misure di mitigazione e di adattamento del cambiamento climatico.

⁽⁴⁵⁾ G. GHINELLI, *Le condizioni dell'azione nel contenzioso climatico*, cit., 1277 s.; V. JACOMETTI, *Climate Change Liability: Some General Remarks in a Comparative Law Perspective*, in B. POZZO V. JACOMETTI (a cura di), *Environmental Loss and Damage in a Comparative Perspective*, Cambridge, 2021, 388 ss.; M.C. ZARRO, *Danno da cambiamento climatico*, cit., 101 s. Più in generale sulla funzione politico-sociale del processo civile, v. G. CHIOVENDA, *Le riforme processuali e le correnti del pensiero moderno*, in Id., *Saggi di diritto processuale civile (1894-1937)*, I, rist., Milano, 1993, 380 ss., il quale la ravvisa nella «funzione ch'esso ha di accertare e attuare la volontà della legge, ... [nel] la molteplicità dei bisogni a cui provvede, a favore di individui d'ogni classe sociale; ... [ne]gli interessi sopra cui passa, spianando la via della giustizia; [nel]la lotta di pensiero che in esso si svolge; ... [ne]l rapporto fra il potere pubblico e i cittadini che in esso vive». Secondo l'A. il processo civile è il campo in cui si rappresenta una delle scene «più agitate e complesse della vita sociale» e, a causa dell'irruzione della «socialità» nel suo ambito, esso «non galleggia più, alto, al di sopra della società, ma vi si mescola perennemente, tendendo a registrare le istanze che dal basso si originano, circolano, reclamano accoglimento a livello ufficiale»; e da ultimo A. CARRATTA, *Funzione sociale e processo civile fra XX e XXI secolo*, in F. MACARIO N. MILETTI (a cura di), *La funzione sociale nel diritto privato tra XX e XXI secolo*, Roma, 2017, 87 ss.

⁽⁴⁶⁾ O. FISS, *The Civil Rights Injunction*, Bloomington, 1978; A. CHAYES, *The Role of Judge in Public Law Litigation*, in *HLR*, 1976, 1281.

e rinuncia a impiegare la sua autorità in un determinato contesto, il potere giudiziario prende il suo posto, poiché – come è stato osservato – «*power does not tolerate emptiness*»⁽⁴⁷⁾. Nella *governance* del cambiamento climatico si è verificata una situazione analoga: il potere giudiziario ha riempito i vuoti lasciati dalla politica, dando luogo a una «*judicial governance*» del cambiamento climatico⁽⁴⁸⁾. Sebbene tale fenomeno presenti senz'altro aspetti positivi⁽⁴⁹⁾, non è tuttavia infondato il timore di chi ritiene che la pressione esercitata dal potere giudiziario sul legislatore e sui governi possa incrinare la tenuta del principio di separazione dei poteri⁽⁵⁰⁾, pilastro dei moderni regimi

(47) In questi termini, v. GIABARDO, *Climate Change Litigation and Tort Law*, cit., 367.

(48) Per maggiori dettagli sulle considerazioni esposte nel testo, cfr. C.V. GIABARDO, *Climate Change Litigation and Tort Law*, cit., 367 s.

(49) Così C.V. GIABARDO, *Climate Change Litigation and Tort Law*, cit., 367, che ravvisa i richiamati lati positivi nel fatto che, trattandosi di iniziative «*bottom-up*» e decentrate, esse hanno la capacità di responsabilizzare in modo diretto le parti interessate. Rileva altresì che, dal punto di vista sociale, esse favoriscono l'impegno e la mobilitazione internazionale delle persone e generano un coinvolgimento più incisivo del corpo sociale nelle questioni ambientali. Inoltre, anche quando le iniziative non hanno successo, poiché hanno la capacità di stimolare attenzione e copertura mediatica, contribuiscono alla sensibilizzazione della classe politica. Su questi profili, v. anche E. D'ALESSANDRO, *Potential Long-Term Impact of Vertical Climate actions*, in E. D'ALESSANDRO D. CASTAGNO (a cura di), *Report & Essays on Climate Change Litigation*, Torino, 2024, 161 ss.

(50) Su questi aspetti, cfr. A. HENKE, in S. VINCRE - A. HENKE, *Il contenzioso "climatico"*, cit., 139; C.V. GIABARDO, *Climate Change Litigation and Tort Law*, cit., 368; M. MORVILLO, *Climate change litigation e separazione dei poteri: riflessioni a partire dal caso Urgenda*, in *Forum di Quaderni costituzionali – Rassegna*, 2019, 6, 6 ss.; E. GUARNA ASSANTI, *Il ruolo innovativo del contenzioso climatico tra legittimazione ad agire e separazione dei poteri dello Stato. Riflessioni a partire dal caso Urgenda*, in *Federalismi.it*, 2021, 17, 86 ss.; sul diverso contenuto del principio di separazione dei poteri parallelamente all'affermazione del fenomeno della «*judicialisation*», v. G. YEIN NG, *Judicialization and the End to Parliamentary Supremacy: Shifting Paradigms in the Protection of the Rule of Law and Human Rights in UK, France and the Netherlands*, in *Global Journal of Comparative Law*, 2014, 3, 54 ss e 64 ss., secondo cui è in atto un cambiamento: ci si allontana dal rigido paradigma della supremazia parlamentare e ci si avvia verso una separazione dei poteri flessibile e dialogica, più adatta alle esigenze di *governance* e alla protezione dello Stato di diritto e dei diritti umani nel XXI secolo; L. BURGERS T. STAAL, *Climate Action as Positive Human Rights Obligation: The Appeals Judgment in Urgenda v The Netherlands*, in *Netherlands Yearbook of International Law*, 2018, 235 ss.; C. ECKES, *The Urgenda Case is Separation of Powers at Work*, in *Amsterdam Law School Research Paper No. 2021-39*, disponibile al seguente link: ssrn.com/abstract=3979729; per ulteriori considerazioni sul principio di separazione dei poteri, v. A. PANZAROLA, *Considerazioni sul c.d. processo politico*, in www.judicium.it (31 marzo 2021), 2 ss.

democratici. Non si può negare, infatti, che vi sia uno sconfinamento del potere giudiziario in valutazioni di natura “politica”⁽⁵¹⁾ tutte le volte in cui si sottoponga al vaglio dei tribunali l’adeguatezza dell’azione legislativa o governativa in tema di politiche di contrasto al cambiamento climatico, specialmente quando l’oggetto dell’indagine riguardi la corrispondenza delle politiche governative ai risultati della scienza climatica o un’analisi costi-benefici delle politiche stesse⁽⁵²⁾. Muovendo da tali premesse, in alcune situazioni, è stato ritenuto che, trattandosi di una questione esclusivamente “politica” o di “indirizzo politico”, fosse impedita qualsiasi valutazione da parte del giudice circa la conformità della condotta dello Stato regolatore agli obblighi di riduzione delle emissioni⁽⁵³⁾. In altre, invece, è stato

⁽⁵¹⁾ L. MAGI, *Giustizia climatica e teoria dell’atto politico: tanto rumore per nulla*, in *Oss. Fonti*, 2021, 1029 ss.

⁽⁵²⁾ A. HENKE, in S. VINCIRE - A. HENKE, *Il contenzioso “climatico”*, cit., 140.

⁽⁵³⁾ Tra i casi più significativi, per tutti, v. *Juliana v. the United States*, *U.S. District Court for the District of Oregon*, causa n. 947F.3d1159 (9th Circuit 2020), dove il giudice ha ritenuto che, sebbene la condotta del regolatore apparisse non conforme agli obblighi di riduzione delle emissioni, non spettasse al giudice, ma al potere politico essere investito della questione, poiché le Corti, ai sensi dell’art. 3 della Costituzione, devono astenersi dalla decisione e non sostituirsi al legislatore («[r]eluctantly...plaintiffs’ impressive case for redress must be presented to the political branches of government», *not the federal courts*). Quella appena richiamata è una complessa e articolata vicenda giudiziaria ancora pendente dal 2015 (su cui v. <https://climatecasechart.com/case/juliana-v-united-states/>), tanto da essere definita da qualcuno in termini di «saga» (così C.V. GIABARDO, *Qualche annotazione comparata*, cit., § 4, il quale segnala che il caso ha attraversato tre amministrazioni USA — quella di Obama, di Trump e di Biden — ed è alquanto probabile che entri nella quarta). Dopo una prima decisione da parte della corte federale di primo grado (Stato dell’Oregon) di decidibilità della questione, in ragione della sua natura non esclusivamente politica, la corte d’appello federale (9th Circuit), richiesta di condannare lo Stato alla revisione dei piani energetici, con una decisione a maggioranza (due a uno), ha dichiarato, invece, il difetto assoluto di giurisdizione. Successivamente, la corte di primo grado, a fronte della richiesta, da parte degli attori, di un provvedimento meramente dichiarativo dell’illiceità delle politiche dello Stato, si è espressa nel senso della decidibilità della questione da parte di un giudice, trattandosi di una questione non riservata al potere politico. Sempre nel senso della non decidibilità della questione da parte di un giudice v. *Tribunal de première instance Bruxelles francophone* – causa n. 2015/4585/A del 17 giugno 2021 (consultabile al seguente link: chrome-extension://efaidnbnmnibpcqajpcglclefindmkaj/https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2021/20210617_2660_judgment.pdf), dove, pur riconoscendosi la violazione dei diritti dei ricorrenti e la negligenza dell’intervento pubblico delle tre regioni delle Fiandre, Vallonia e Bruxelles, si è giunti alla conclusione di non poter condannare il governo all’adozione di specifiche misure più

affermato un principio di segno opposto, nel senso cioè che il giudice dispone degli strumenti per accertare l'inadempimento dello Stato e può condannarlo all'adozione di provvedimenti idonei, con l'indicazione di precise percentuali di raggiungimento, individuate anche attraverso il ricorso alla scienza climatica e alle soluzioni dalla stessa proposte, senza che ciò sconfini nell'attività politica in senso stretto

stringenti ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riduzione, sulla base del principio di separazione dei poteri, che fa divieto al giudice di stabilire il contenuto degli obblighi dell'autorità pubblica, privandola del suo potere di apprezzamento. Nello stesso senso, da ultimo, il caso *A Sud et al. v. Italia* ([https://giudiziouniversale.eu.](https://giudiziouniversale.eu;); e <https://climatecase-chart.com/non-us-casela-sud-et-al-v-italy/>), comunemente noto come "Giudizio Universale" (su cui, in dottrina, v. A. PISANÒ *Il diritto al clima*, cit., 273 ss.; G. PULEIO, *Rimedi civilistici e cambiamento climatico antropogenico*, in *Persona e Mercato*, 2021, 3, 211 ss.; S. VINCRE, in S. VINCRE-A. HENKE, *Il contenzioso "climatico"*, cit., 141 ss.; C.V. GIABARDO, *Qualche annotazione comparata*, cit., §§ 5 e 6; e A. MERONE, *La climate change litigation contro lo Stato e le sue implicazioni politiche*, in A. PANZAROLA-C.D. LEOTTA-A. MERONE-F. SANTAGADA (a cura di), *Itinerari sul processo politico*, Torino, 2024, 208 ss.). Nella vicenda da ultimo richiamata, ventiquattro associazioni e 17 minori hanno proposto davanti al Tribunale civile di Roma un'azione civile risarcitoria *ex art.* 2043 c.c. (e in via subordinata *ex art.* 2051 c.c.) nei confronti dello Stato italiano per la sua politica insufficiente in materia di cambiamento climatico, ritenuta lesiva, già nell'immediato o in un futuro molto prossimo, del diritto fondamentale e personale, tutelato a livello costituzionale e sovranazionale (almeno implicitamente), «a vivere in un clima stabile e compatibile con la vita umana». In ragione di ciò, chiedevano di dichiarare lo Stato italiano responsabile civilmente a causa della sua inerzia nell'adottare obiettivi climatici più ambiziosi e, per l'effetto, di condannarlo a titolo di risarcimento del danno in forma specifica (art. 2058 c.c.) a porre in essere ogni misura necessaria per la riduzione del 92% delle emissioni annuali entro il 2030. Il giudice adito, accogliendo l'eccezione formulata dall'Avvocatura dello Stato, ha dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione in relazione alla pretesa risarcitoria generale rilevando che, nel caso gli attori non chiedevano «una condanna al risarcimento del danno provocato da specifici provvedimenti normativi illeciti che avrebbero comportato la lesioni dei diritti umani fondamentali, ma una pronuncia di condanna dello Stato ad adottare qualsivoglia provvedimento necessario e idoneo a provocare l'abbattimento delle emissioni nazionali, al fine di prevenire la lesione futura di diritti umani». Poiché nella sostanza si chiedeva al giudice civile di imporre alle Autorità statali la forzata adozione di una politica normativa necessaria al fine di contrastare il grave e complesso fenomeno del cambiamento climatico ... [e] la realizzazione di un preciso risultato (ridurre entro il 2030 le emissioni di gas a effetto serra del 92% rispetto all'anno 1990), e, dunque, «un sindacato sulle modalità di esercizio delle potestà statali previste dalla Costituzione ... che comportano valutazioni discrezionali di ordine socio-economico e in termini di costi-benefici nei più vari settori della vita della collettività umana», tale *petitum* non poteva essere scrutinato da un giudice in quanto rientrante nella sfera di attribuzione degli organi politici (su tale profilo, cfr. R. TISCINI, *Contenzioso climatico e processo civile. Considerazioni a margine di alcune recenti pronunce*, in www.judicium.it, 7).

(⁵⁴), com'è accaduto, ad esempio, nel noto caso *Urgenda Foundation v. State of Netherland* (⁵⁵), nel quale è stata imposta allo Stato una riduzione in termini percentuali delle emissioni annuali di gas climalteranti all'interno dei propri confini decisamente maggiore rispetto a quanto previsto dalla propria legislazione (rispettivamente del 25% entro il 2020 e del 40% entro il 2030).

3. La *climate change litigation*.

Nata inizialmente nell'ambito delle corti statunitensi già nella metà degli anni '80 quale *species* delle controversie in materia ambientale (⁵⁶), la *climate change litigation* ha subito una vera e

(⁵⁴) Sulla difficile esecuzione della eventuale sentenza di condanna allo Stato, laddove il giudice si sia pronunciato, e sul suo ruolo di mero strumento per sollecitare il potere politico, competente secondo i principi dell'ordinamento a intervenire, v. M. DEL SIGNORE, *Il contenzioso climatico dal 2015 ad oggi*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2022, 272.

(⁵⁵) In questi termini v. S. NOVAK, *The Role of Courts in Remediating Climate Chaos: Transcending Judicial Nihilism and Taking Survival Seriously*, in *The Georgetown Environmental Law Review*, Vol 32, 2020, 743. In termini non dissimili, v. le pronunce relative al caso *Urgenda Foundation v. State of Netherland*, in particolare quella di ultimo grado *Hoge Raad*, sentenza del 20 dicembre 2019, causa 19/00135, (su cui v. <http://climatecasechart.com/climate-change-litigation/non-us-case/urgenda-foundation-v-kingdom-of-the-netherlands/>), definita da taluno il «Santo-Graal» delle iniziative processuali in materia climatica successive (K. BOWER, *Lessons From a Distorted Metaphor: The Holy Grail of Climate Litigation*, in *Transnational Environmental Law*, 2020, 347 ss.). Sul caso *Urgenda*, senza pretesa di completezza, si rimanda all'analisi di A. PISANÒ, *Il diritto al clima*, cit., 215 ss.; Id., *L'impatto dei contenziosi sulla crisi climatica. Il paradosso delle sentenze vuote*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2024, 95 ss.; V. JACOMETTI, *La sentenza Urgenda del 2018: prospettive di sviluppo del contenzioso climatico*, in *Riv. giur. amb.*, 2019, 121; nonché alle considerazioni espresse da G. GHINELLI, *Le condizioni dell'azione nel contenzioso climatico*, cit., 1282 ss.; D. CASTAGNO, *Claimants' Standing in Climate Disputes: Rules of Proceedings and "Political" Decisions*, in E. D'ALESSANDRO D. CASTAGNO (a cura di), *Report & Essays on Climate Change Litigation*, cit., 172 ss.; E. GUARNA ASSANTI, *Il ruolo innovativo del contenzioso climatico*, cit., 72 ss.; e da ultimo da C.V. GIABARDO, *Qualche annotazione comparata*, cit., §§ 4 e 4.1, il quale segnala la sottile distinzione operata nel caso *Urgenda* «tra questioni che probabilmente, o anzi di sicuro, avranno una ricaduta politica (il che non impedisce a una corte di deciderle) e questioni che sono soltanto, o inerentemente, politiche (espressione d'indirizzo politico; ... [come ad esempio] la scelta di uno Stato di entrare in guerra)».

(⁵⁶) C. PIÑON CARLANE, *The Essential Role of Climate Litigation and the Courts*, in A. ZAHAR B. MAYER (a cura di), *Debating Climate Law*, Cambridge, 2021, 113 ss.

propria “esplosione” a partire dal 2015 ⁽⁵⁷⁾ diffondendosi pure in Europa, grazie anche al fenomeno di progressiva costituzionalizzazione ambientale ⁽⁵⁸⁾, e, oltre ad assumere oggi notevoli dimensioni sotto il profilo quantitativo ⁽⁵⁹⁾ — secondo i dati riportati nell’ultimo Rapporto prodotto dal *Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment*, alla fine del 2023, i casi riconducibili al contenzioso climatico erano 2666, di cui 1745 negli USA ⁽⁶⁰⁾ —

⁽⁵⁷⁾ In questi termini, cfr. J. PEEL H.M. OSOFSKY, *Climate Change Litigation*, Cambridge, 2015, 17; J. SPIER, *Climate Litigation in a Changing World*, Den Haag, 2023, 53 ss.

⁽⁵⁸⁾ Sul costituzionalismo ambientale e climatico, senza pretesa di completezza, v. diffusamente D. AMIRANTE, *Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l’Antropocene*, Bologna, 2022, *passim*; F. GALLARATI, *Il contenzioso climatico di tono costituzionale: studio comparato sull’invocazione delle costituzioni nazionali nei contenziosi climatici*, in *Biolaw Journal*, 2022, 2, 157 ss. Con riferimento all’Italia, vale la pena di ricordare la recente modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione, che si colloca nel *trend* del costituzionalismo ambientale europeo, consolidatosi nell’ultimo ventennio. L’ambiente è stato inserito tra i principi fondamentali all’articolo 9, con l’aggiunta del terzo comma («[La Repubblica] tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali»). E ancora, l’articolo 41 è stato modificato, specificandosi, da un lato, che la libera iniziativa economica non può svolgersi in modo da recare danno «alla salute, all’ambiente» (secondo comma), e dall’altro, che l’attività economica pubblica e privata può essere indirizzata e coordinata oltre che a fini sociali anche a fini «ambientali» (terzo comma): su tale modifica, senza pretesa di completezza, v. U. SALANITRO, *La responsabilità ambientale dopo la riforma costituzionale e la lotta al cambiamento climatico*, cit., 229 ss.; C. PIZI, *Rapporto tra economia e ambiente nel costituzionalismo ambientale europeo: un confronto tra Italia, Francia e Belgio*, in *DPCE online*, 2022, Sp-2, 429 ss.; D. AMIRANTE, *La reformette dell’ambiente in Italia e le ambizioni del costituzionalismo ambientale*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2022, 2, 5 ss.; M. CECCHETTI, *La riforma degli articoli 9 e 41 Cost.: un’occasione mancata per il futuro delle politiche ambientali?*, in *Quaderni costituzionali, Rivista italiana di diritto costituzionale*, 2022, 351 ss.; M. PENNASILICO, *Ambiente e iniziativa economica quale “bilanciamento”*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2024, 1, 48 ss.; F. PASTORE, *Storia di un lungo e non del tutto compiuto percorso: Costituzione e ambiente in una prospettiva diacronica*, in *Diritto pubb. eur. – Rassegna online*, 2024, 1, 137 ss.

⁽⁵⁹⁾ V.S. MARINO, *La climate change litigation nella prospettiva del diritto internazionale privato e processuale*, in *Riv. dir. internaz. priv. e proc.*, 2021, 898 s.

⁽⁶⁰⁾ Si tratta del VII Rapporto J. SETZER–C. HIGHAM (a cura di), *Global Trends in Climate Change Litigation: 2024 Snapshot*, London, 2024, prodotto dal *Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment* in collaborazione con il *Sabin Center for Climate Change Law*. Quelli appena menzionati sono due centri di ricerca istituiti rispettivamente presso la *London School of Economics and Political Science* e la *Columbia Law School* di New York. Il primo, fondato nel 2008, è un centro multidisciplinare, che riunisce competenze internazionali in materia di economia, finanza, geografia,

si è progressivamente specializzata sotto il profilo delle parti coinvolte, dei rimedi richiesti e delle norme invocate dagli attori ⁽⁶¹⁾.

Sotto il profilo delle parti litiganti, tralasciando il contenzioso tra Stati, attualmente solo a livello di ipotesi astratta ⁽⁶²⁾, si distinguono due tipologie di azioni, quelle intraprese da soggetti privati nei confronti di Stati, governi e altri enti pubblici ⁽⁶³⁾ (*public climate litigations*) e quelle intraprese sempre da soggetti

ambiente, sviluppo internazionale ed economia politica, preposto alla ricerca, all'insegnamento e alla formazione sui cambiamenti climatici e l'ambiente (<https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/>). Il secondo, istituito al fine di sviluppare tecniche legali per combattere il cambiamento climatico, cura una raccolta ragionata delle controversie giudiziarie promosse nel mondo sul tema (<https://climate.law.columbia.edu/>).

⁽⁶¹⁾ Per maggiori dettagli si rimanda a E. BENVENUTI, *Climate change litigation*, cit., 853 s.; e S. MARINO, *La climate change litigation*, cit., 899, la quale suggerisce un'ampia nozione di *climate change litigation* ricomprendendovi «tutte le azioni giudiziarie che direttamente ed espressamente sollevano una questione di fatto o di diritto che riguarda il merito o la politica ambientale relativa alle cause o agli effetti dell'inquinamento o del riscaldamento globale». In ordine ai profili definitori di contenzioso climatico, v. anche l'approfondita analisi di A. PISANÒ, *Il diritto al clima*, cit., 203 ss.

⁽⁶²⁾ In termini cfr. G. GHINELLI, *Le condizioni dell'azione nel contenzioso climatico*, cit., 1278; S. MELJEAN-DUBOIS, *Climate change litigation. Max Planck Encyclopedia of International Procedural Law*, 2019, su <https://shs.hal.science/halshs-02281274>. Secondo l'A., sebbene gli Stati abbiano finora cercato di evitare le controversie interstatali rifiutando di considerare la questione del cambiamento climatico in termini di responsabilità (§§ 7-13, ove si fa riferimento sia alla vicenda di alcuni piccoli Stati insulari che avevano preso in considerazione l'idea di avviare un procedimento interstatale, ma sono stati dissuasi da tale iniziativa perché ciò avrebbe potuto disturbare i negoziati internazionali sul clima, già piuttosto tesi) e nonostante il diritto internazionale sia piuttosto inadeguato a gestire le controversie interstatali, questo tipo di contenzioso potrebbe comunque essere portato davanti a una giurisdizione internazionale (§§ 14-41).

⁽⁶³⁾ In questo senso, oltre alle sopra richiamate controversie *Urgenda Foundation v. State of Netherland*, *Juliana v. the United States* e *A Sud et al. v. Italia*, si segnalano, a titolo esemplificativo, tra le controversie promosse contro gli Stati, anche *Leghari v. Federation of Pakistan* (<https://climatecasechart.com/non-us-case/ashgar-leghari-v-federation-of-pakistan/>) e la *Inuit Petition* alla *Inter-American Commission on Human Rights Seeking Relief From Violations Resulting from Global Warming Caused By Acts and Omissions of the United States* (<https://climatecasechart.com/non-us-case/petition-to-the-inter-american-commission-on-human-rights-seeking-relief-from-violations-resulting-from-global-warming-caused-by-acts-and-omissions-of-the-united-states/>). Le controversie contro i governi, secondo quanto indicato nel Rapporto J. SETZER - C. HIGHAM (a cura di), *Global Trends in Climate Change Litigation*, cit., 26, si distinguono, a loro volta, in «*ambition cases*», concerning the absence, inadequacy or design of a government's policy response to climate change» e «*implementation cases*», concerning the enforcement of climate protection measures to meet existing targets or implement existing plans».

privati nei confronti delle imprese, soprattutto contro le cc.dd. *Carbon Majors*, considerate le grandi inquinatrici del pianeta (*private climate litigations*) (64) (65). Oggi, peraltro, si assiste a

(64) A mero titolo esemplificativo, tra i casi cc.dd. di *private climate change litigation* (su cui v. A. FOERSTER, *Climate justice and corporations*, in *King's Law Journ.*, 2019, 307; E. ÁLVAREZ-ARMAS, *Climate Actions*, in R. MICHAELS V. RUIZ ABOU NIGM H. VAN LOON (a cura di), *The Private Side of Transforming Our World. UN Sustainable Development Goals 2030 and the Role of Private International Law*, Cambridge, 2021, 410; E. BENVENUTI, *Climate change litigation*, cit., 854 s.; e, con piccole variazioni, S. MARINO, *La climate change litigation*, cit., 901), si richiamano *Lliuya v. RWE AG* (<https://climatecasechart.com/non-us-case/lliuya-v-rwe-ag/>); per un'analisi approfondita di questo caso, per tutti, cfr. E. D'ALESSANDRO, *Climate change litigation, ovvero la nuova frontiera della tutela giurisdizionale: il processo come strumento per combattere i cambiamenti climatici*, in *Aula civ.*, 2020, 2, 51 ss.; e C. BENINI, *Sui giudizi di responsabilità civile intentati contro i c.d. global carbon majors: riflessioni internazionalprivatistiche a margine della climate change litigation*, in *Jus-Online*, 2024, 2, 183 ss.); *Milieudéfensie et al. v. Shell* (<https://climatecasechart.com/non-us-case/milieudéfensie-et-al-v-royal-dutch-shell-plc/>); su questo caso, cfr., per tutti, C.V. GIABARDO, *Climate Change Litigation & Corporate Responsibility. A Comment on "Milieudéfensie and Others vs. Shell"*, in <http://www.glawcal.org.uk/stories/climatechangelitigationcorporateresponsibilityacommentonmilieudéfensie-and-others-vs-shell-2021/>; e E. NAPOLETANO S. SPINELLI, *Il caso Royal Dutch Shell. La Corte olandese impone il taglio del 45% delle emissioni di CO2 al 2030: abuso di diritto o rispetto degli accordi internazionali?*, in https://www.giurisprudenzapenale.com/wpcontent/uploads/2021/07/Napoletano_Spinelli_gp_2021_7-8.pdf) e *Greenpeace Italy et. al. v. ENI S.p.A., the Italian Ministry of Economy and Finance and Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.* (<https://climatecasechart.com/non-us-case/greenpeace-italy-et-al-v-eni-spa-the-italian-ministry-of-economy-and-finance-and-cassa-depositi-e-prestiti-spa/>). Si tratta di una causa promossa da una ONG e da un gruppo di privati cittadini, dinanzi al Tribunale di Roma, contro una società leader nel settore energetico (ENI) e i suoi due maggiori azionisti, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., che eserciterebbero un'influenza dominante sulla società energetica. Gli attori hanno chiesto al giudice di dichiarare la responsabilità solidale dei convenuti per presunti danni alla salute, alla proprietà e, più in generale, alla qualità della vita, nonché per aver messo, e aver continuato a mettere in pericolo gli stessi ricorrenti per effetto delle conseguenze del cambiamento climatico. Hanno altresì formulato una domanda di condanna nei confronti dei convenuti, affinché questi ultimi limitino il volume annuo aggregato di tutte le emissioni di gas serra in atmosfera in maniera tale che le emissioni vengano ridotte di almeno il 45 % a fine 2030 rispetto ai livelli del 2020.

(65) A proposito della classificazione richiamata nel testo, C. BENINI, *Sui giudizi di responsabilità civile intentati contro i c.d. global carbon majors*, cit., 187 s., segnala che essa è basata sulla natura privatistica o pubblicistica della parte convenuta. Conseguentemente, le azioni promosse contro gli Stati tanto in base ad obblighi internazionalmente assunti quanto quelle fondate su clausole generali di responsabilità civile rientrano nell'ambito della *public climate litigation*. Ricadono invece nella *private climate change litigation* sia le azioni promosse contro le società inquinanti per presunte violazioni di

un'ulteriore evoluzione del contenzioso climatico, che si arricchisce delle azioni introdotte da privati e attivisti nei confronti delle banche, in quanto tasselli fondamentali della catena di valore di tutte le imprese, sia quelle altamente inquinanti sia quelle *green* ⁽⁶⁶⁾. L'obiettivo delle azioni contro le banche è quello di spostare la catena di valore attualmente esistente, privando le società più inquinanti dei fondi necessari per la loro attività e consentire, quindi, una riallocazione delle risorse ⁽⁶⁷⁾.

In ordine ai rimedi richiesti e, dunque, sotto il profilo del *petitum*, si contrappongono le azioni volte a ottenere una riduzione delle emissioni di gas serra, influenzando le scelte politiche che sono in grado di avere ripercussioni sul cambiamento climatico ⁽⁶⁸⁾, a

diritti umani, sia quelle con cui lo Stato intende recuperare dall'impresa responsabile i costi conseguenti alla bonifica ambientale.

⁽⁶⁶⁾ Secondo il rapporto di Actionaid "*How the Finance Flows*" del 2023 gli investimenti con cui i principali gruppi bancari hanno finanziato nei Paesi del Sud globale i settori principalmente responsabili della crisi climatica sono 20 volte superiori ai fondi pubblici che i governi del Nord hanno stanziato per contrastare gli effetti nefasti del *climate change* (3,3 trilioni di dollari e 370 miliardi contro 2,4 miliardi di dollari). Le banche sono responsabili indirettamente delle emissioni climalteranti delle aziende con cui fanno affari, di quelle su cui investono e di quelle a cui prestano denaro, e dunque contribuiscono ad aggravare la crisi climatica.

⁽⁶⁷⁾ Su questo aspetto, v. anche F. PALISI, *Le banche italiane e il contenzioso climatico*, in *Bancaria*, 3/2024; C.V. GIABARDO, *Qualche annotazione comparata*, cit., § 2, il quale segnala che l'obiettivo di queste azioni è quello di far dichiarare la responsabilità delle banche nella contribuzione al cambiamento climatico e ottenere il blocco degli investimenti in imprese fortemente inquinanti. In merito al contenzioso, in Europa, nei confronti delle banche, richiama la controversia contro la Banca Nazionale del Belgio (*ClientEarth v. Belgian National Bank* su <https://climatecasechart.com/non-us-case/clientearth-v-belgian-national-bank/>), quella contro BNP Paribas, attualmente pendente a Parigi (*Notre Affaire à Tous Les Amis de la Terre, and Oxfam France v. BNP Paribas* su <https://climatecasechart.com/non-us-case/notre-affaire-a-tous-les-amis-de-la-terre-and-oxfam-france-v-bnp-paribas/>) e, da ultimo quella contro ING (*Milieudéfensie v. ING Bank* su <https://climatecasechart.com/non-us-case/milieudéfensie-v-ing-bank/>).

⁽⁶⁸⁾ Si tratta di quelle azioni c.d. "strategiche" (*public climate litigation*) volte a costringere i governi, attraverso provvedimenti giurisdizionali, «ad agire per evitare o mitigare le conseguenze nefaste dei cambiamenti climatici in corso»: così G. GHINELLI, *Le condizioni dell'azione nel contenzioso climatico*, cit., 1279; in termini non dissimili C.V. GIABARDO, *Climate Change Litigation and Tort Law*, cit., 363 s., per il quale tali cause «are a larger part of a political manifesto: to force national governments and corporations to take stronger action at legislative level and to adopt more stringent climate rules in corporate governance»; F. FONTANAROSA, *Climate Change Damages: una analisi*

quelle in cui si richiede il risarcimento del danno, secondo il principio eurounitario del «chi inquina paga»⁽⁶⁹⁾, anche se non mancano ipotesi che prevedono la combinazione dei due profili⁽⁷⁰⁾.

Infine, in relazione alle norme invocate dagli attori, vi sono cause fondate sulla violazione delle norme in materia di responsabilità civile, e cause basate sulla violazione dei diritti fondamentali⁽⁷¹⁾, e ciò sulla base di una lettura “ambientalmente orientata”

comparativa del diritto al clima, cit., 9 s.; E. GABELLINI, *Accesso alla giustizia in materia ambientale e climatica*, cit., 1111 s.; M. DEL SIGNORE, *Il contenzioso climatico dal 2015 ad oggi*, cit., 267; E. D’ALESSANDRO, *Climate change litigation, ovvero la nuova frontiera della tutela giurisdizionale*, cit., 51; EAD., *Potential Long-Term Impact of Vertical Climate actions*, in E. D’ALESSANDRO - D. CASTAGNO (a cura di), *Report & Essays on Climate Change Litigation*, cit., 163 ss.; K. BOUWER, *The Unsexy Future of Climate Change*, in *Journal of Environmental Law*, 2018, 483 ss.; S. VALAGUZZA, *Liti strategiche: il contenzioso climatico salverà il pianeta?*, in *Dir. proc. amm.*, 2021, 293 ss.; G. GANGULY - J. SETZER - V. HEYVAERT (a cura di), *If at First You Don’t Succeed: Suing Corporations for Climate Change*, in *Oxford Journal Legal Studies*, 2018, 841 ss.

⁽⁶⁹⁾ In relazione a questa tipologia di azioni, E. BENVENUTI, *Climate change litigation*, cit., 855, segnala alcune criticità, riguardanti essenzialmente la legittimazione e l’interesse ad agire, la possibile incidenza delle immunità e della dottrina dell’atto politico, la prova del nesso di causalità, la quantificazione dei danni, il reperimento dei mezzi finanziari per sostenere le spese giudiziali e l’individuazione del rimedio più efficiente ed adeguato al fine di contrastare il cambiamento climatico.

⁽⁷⁰⁾ Per una classificazione in parte diversa, che tiene conto anche della natura della parte convenuta, v. E. GABELLINI, *Note sul contenzioso climatico e le azioni di classe*, cit., 214, secondo cui, nell’ambito delle *public climate litigations*, «rientrano ... sia le azioni intentate contro gli Stati in base ad obblighi internazionali, convenzionali o unionali assunti sia quelle fondate su clausole generali di responsabilità civile»; rientrano invece nell’ambito delle *private climate litigations* «le domande promosse contro le imprese inquinanti per presunte violazioni dei diritti umani e le azioni con cui lo Stato intende recuperare dall’impresa i costi conseguenti alla bonifica ambientale». Con riferimento alle *private climate litigations*, l’A. segnala la prima azione al mondo (*ClientEarth v. Shell*) esperita direttamente nei confronti degli amministratori di una società privata per non avere approvato un piano strategico idoneo a gestire i rischi climatici (la relativa decisione Alta Corte di Giustizia di Londra, 12 maggio 2023, la si può leggere in *Foro it.*, 2024, V, 45 ss., con nota di S. BRUNO e M. MANNA).

⁽⁷¹⁾ G. GHINELLI, *Le condizioni dell’azione nel contenzioso climatico*, cit., 1279; E. GABELLINI, *Accesso alla giustizia in materia ambientale e climatica*, cit., 1112; M. MONTINI, *Verso una giustizia climatica basata sulla tutela dei diritti umani*, in *Ordine intern. e dir. umani*, 2020, 506 ss.; adde, C. VOIGT, *Climate change as a challenge for global governance, courts and human rights*, in W. KAHL - M.P. WELLER, *Climate Change Litigation*, cit., 8; M. DELLINGER, *See You in Court: Around the World in Eight Climate Change Lawsuits*, in *William & Mary Env. Law Pol. Rev.*, 2018, 525 ss.

di alcuni diritti consacrati nelle carte fondamentali, a partire dal riconoscimento testuale nel Preambolo dell'Accordo di Parigi del 2015 ⁽⁷²⁾ e dagli artt. 2 e 8 della CEDU ⁽⁷³⁾ ⁽⁷⁴⁾.

Proprio laddove la domanda viene ancorata ai diritti fondamentali l'esigenza di tutela riguarda la persona e i suoi diritti ⁽⁷⁵⁾. Il clima viene relegato a mero elemento della fattispecie delle situazioni giuridiche di cui, di volta in volta, si chiede tutela, che si aggiunge alla condotta, commissiva o omissiva, della parte convenuta, e ai singoli eventi lesivi ⁽⁷⁶⁾.

La scelta di azionare i diritti fondamentali non è casuale, poiché consente di superare il problema di attribuire un bene in-

⁽⁷²⁾ Nel Preambolo introduttivo all'Accordo si afferma che «i cambiamenti climatici sono preoccupazione comune dell'umanità» e che «le Parti, al momento di intraprendere azioni volte a contrastarli, dovrebbero rispettare, promuovere e prendere in considerazione i loro obblighi rispettivi nei confronti dei diritti umani, del diritto alla salute, dei diritti delle popolazioni indigene, delle comunità locali, dei migranti, dei minori, delle persone con disabilità e delle persone in situazioni di vulnerabilità, nonché del diritto allo sviluppo, all'uguaglianza di genere, all'emancipazione delle donne e all'equità intergenerazionale».

⁽⁷³⁾ L'art. 2, co. 2, CEDU stabilisce che «il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena». L'art. 8 CEDU enuncia il principio secondo cui «ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui».

⁽⁷⁴⁾ Su tali profili v. le considerazioni di S. VINCRE, S. VINCRE - A. HENKE, *Il contenzioso "climatico"*, cit., 143, secondo cui esistono «situazioni giuridiche protette ... che hanno una loro sfera di autonomia, e che ... appartengono tanto al singolo soggetto quanto alla comunità intera: situazioni giuridiche soggettive ma (anche) acefale».

⁽⁷⁵⁾ Così, ad esempio, nel caso *Urgenda*, dove sono stati azionati i diritti di cui agli artt. 2 e 8 CEDU relativi al diritto alla vita e alla vita familiare; nel caso *Juliana*, dove gli attori lamentavano la lesione del diritto alla vita, alla libertà e alla proprietà privata; nonché nel caso *Leghari*, nel quale l'attore (un agricoltore pakistano) lamentava che la mancata attuazione del piano nazionale di lotta al cambiamento climatico e del relativo programma di implementazione concretasse una violazione del diritto alla vita e alla dignità della persona rispettivamente sanciti dagli art. 9 e 14 della Costituzione pakistana.

⁽⁷⁶⁾ G. GHINELLI, *Le condizioni dell'azione nel contenzioso climatico*, cit., 1279 s.

trinsecamente adespota come il clima a uno o più attori e, configurandosi la lesione come minaccia delle situazioni soggettive individuali, ciascun soggetto che si assume leso può agire per la tutela della propria situazione giuridica soggettiva. Proprio per questa ragione, per superare i problemi della legittimazione ad agire, le associazioni ambientaliste ricorrenti sono affiancate da gruppi di cittadini (77).

Nondimeno, nel recente passato, in due decisioni volte a ottenere la dichiarazione di nullità di atti normativi dell'Unione ai sensi dell'art. 263 TFUE, poiché, secondo la prospettazione degli attori, le riduzioni delle emissioni previste in tali atti sarebbero state lesive dei diritti fondamentali alla salute, all'istruzione, all'occupazione e alla parità di trattamento, in un quadro ordinamentale che impone all'UE obblighi di protezione dell'ambiente, la Corte di giustizia ha negato l'esistenza di un interesse diretto e personale in capo ai ricorrenti: poiché il cambiamento climatico comporta effetti nella sfera indistinta di tutti, è stata ritenuta carente nel caso concreto la prova dell'esistenza di una situazione giuridica differenziata, distinta da quella della collettività generalizzata (78).

Tale soluzione è stata da ultimo ribadita, con riferimento alla posizione delle persone fisiche ricorrenti, nella sentenza del 9 aprile 2024 (79) resa dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nella vicenda *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz and Others v.*

(77) S. VINCRE, S. VINCRE - A. HENKE, *Il contenzioso "climatico"*, cit., 142 s.

(78) In termini cfr. Corte Giust. UE, 25 marzo 2021, causa C-565/19 P, *Armando Carvalho e a. contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea*, nella quale la Corte ha specificato che le persone fisiche o giuridiche soddisfano la condizione dell'"interesse individuale solo se l'atto impugnato le riguarda in ragione di talune caratteristiche che sono loro proprie o di circostanze che le differenziano da tutte le altre persone, e in virtù di tali elementi le distingue individualmente"; nonché Corte Giust. UE, 14 gennaio 2021, causa C-297/20 P, *EU Biomass Plaintiffs v. European Union*. In dottrina, su tali decisioni, v. M. DEL SIGNORE, *Il contenzioso climatico dal 2015 ad oggi*, cit., 269 e s.; G. PULEIO, *Rimedi civilistici e cambiamento climatico antropogenico*, cit., 192 s. e 205 e ss.; M. MONTINI, *Verso una giustizia climatica basata sulla tutela dei diritti umani*, cit., 530 ss.

(79) Vedila pubblicata su: <https://hudoc.echr.coe.int/eng>.

Switzerland ⁽⁸⁰⁾. In relazione a un ricorso proposto da un'associazione svizzera e da quattro ricorrenti singole, con il quale veniva lamentata la violazione degli articoli 2 (diritto alla vita) e 8 (diritto al rispetto della vita privata) della CEDU ⁽⁸¹⁾ da parte della Svizzera, non avendo quest'ultima adottato misure sufficienti per mitigare gli effetti del cambiamento climatico, la Corte ha escluso la sussistenza della legittimazione ad agire delle singole ricorrenti, ritenendo che esse non soddisfacessero i criteri dello *status* di vittima di cui all'articolo 34 CEDU, difettando, nel caso, la dimostrazione di essere state personalmente e direttamente colpite, in maniera significativa, dalle azioni o omissioni contestate con un grado di intensità tale da far sorgere un bisogno urgente di garantire la loro protezione individuale ⁽⁸²⁾.

4. Il ruolo degli strumenti di tutela collettiva nell'ambito della *climate change litigation*.

Le peculiari caratteristiche del contenzioso climatico sin qui tratteggiate sollecitano l'interrogativo se, rispetto ad attività che possono simultaneamente arrecare un pregiudizio a una moltitudine di soggetti, il ricorso a strumenti di tutela collettiva sia in grado di meglio garantire la protezione delle posizioni soggettive

⁽⁸⁰⁾ Ricorso n. 53600/20. Su tale vicenda v. *amplius* A. OSTI, *A qualcuno (non) piace caldo. Il caso KlimaSeniorinnen c. Svizzera avanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo (per non tacer degli altri)*, in *BioLaw Journal*, 2023, 2, 241 ss.

⁽⁸¹⁾ Nonché dell'art. 6.1 CEDU (diritto ad un equo processo) per mancanza di accesso a un tribunale in grado di pronunciarsi sulla mancata adozione da parte della Svizzera delle misure necessarie per contrastare il cambiamento climatico.

⁽⁸²⁾ Merita segnalare peraltro che la Corte ha ritenuto invece sussistente in capo all'associazione la legittimazione ad agire per conto dei suoi componenti, dichiarando quindi ammissibile il ricorso da quest'ultima presentato. In relazione al merito, la Corte ha deciso di non esaminare il caso dal punto di vista dell'articolo 2 e si è limitata a considerare le doglianze relative agli articoli 8 e 6 § 1 della CEDU, riscontrando la violazione di entrambi da parte della Svizzera: per maggiori dettagli sulla decisione v. E. GUARNA ASSANTI, *Verein klimasenioren and others v. Switzerland: una conferma del ruolo fondamentale dei diritti umani per la tutela del clima* (18 aprile 2024), in <https://www.diritticomparati.it/verein-klimasenioren-and-others-v-switzerland-una-conferma-del-ruolo-fondamentale-dei-diritti-umani-per-la-tutela-del-clima/>.

coinvolte⁽⁸³⁾.

In dottrina è stata evidenziata la funzione “regolatrice” del contenzioso collettivo che, consentendo l’aggregazione di una pluralità di domande caratterizzate dalla comunanza di profili di fatto e di diritto, diminuisce l’asimmetria tra i cittadini e le grandi imprese, consentendo ai primi, attraverso il *private enforcement*, di orientare la disciplina dei mercati di beni e servizi⁽⁸⁴⁾. Ciò in virtù degli obiettivi perseguiti dagli strumenti di tutela collettiva, tra cui una migliore e più efficiente allocazione delle risorse, la coerenza tra i provvedimenti giurisdizionali, l’incremento delle prospettive di accesso alla giustizia e la funzione di deterrenza delle condotte illecite⁽⁸⁵⁾. Obiettivi, questi, tutti sommamente auspicabili nell’ambito del contenzioso climatico.

Grazie alle sue caratteristiche, la tutela collettiva, un tempo prerogativa degli Stati Uniti e di altri Paesi del Nord America, si è successivamente diffusa anche in Europa, dove da ultimo è stata oggetto di una direttiva dell’Unione europea, recante norme minime in materia di azioni rappresentative a tutela degli inte-

(83) V. in argomento E. BENVENUTI, *Climate change litigation*, cit., 858.

(84) Sul punto v. H. MUIR WATT, *The Trouble with Cross-Border Collective Redress: Issues and Difficulties*, in D. FAIRGRIEVE E. LEIN (a cura di), *Extraterritoriality and Collective Redress*, Oxford, 2012, 120.

(85) In argomento v. B. SASSANI A.D. DE SANTIS, *L’inammissibilità dell’azione di classe consumeristica e il «non possumus» della Cassazione*, in *Foro it.*, 2023, I, 159, per quali «l’azione risarcitoria di classe è uno strumento che, servendosi della domanda privata di giustizia (e delle leve economiche ad essa connesse), persegue finalità pubblicistiche: tra queste, la deterrenza rispetto alla reiterazione o continuazione di condotte illecite, l’emersione di una domanda di giustizia destinata, in molti casi, a rimanere inespressa, la *fairness* nelle condotte degli operatori del mercato, il contenimento, in alcuni casi, del contenzioso seriale, la più agevole predeterminazione, per i convenuti, dei “costi” legati alla propria condotta. A ben vedere, quella dell’azione di classe dovrebbe essere la via maestra, che consente di evitare il frazionamento (cioè il ricorso alle azioni individuali) di un unico — più o meno — grande credito risarcitorio derivante dall’attività illecita parcellizzata dalla parte abituale». V. anche A. GIUSSANI, *Azioni collettive risarcitorie nel processo civile*, Bologna, 2008, 53 ss., per il quale la *class action* può assurgere a strumento privilegiato di tutela, attesa la sua finalità di fingere da deterrente per le imprese, a livello economico e di opinione pubblica, favorendo un aumento dei controlli interni; ID., *Giustizia civile e tutela dell’ambiente: una pagina ancora da scrivere?*, cit., 193; nonché F. AULETTA, *Diritto giudiziario civile*, Bologna, 2023, 252, secondo cui l’azione di classe è una delle «leve di politica del diritto».

ressi collettivi dei consumatori (Direttiva (UE) 2020/1828). Relativamente al nostro ordinamento, merita segnalare due recenti interventi legislativi: il d.lgs. 10 marzo 2023, n. 28, con il quale è stata data attuazione alla richiamata direttiva⁽⁸⁶⁾, e la l. 12 aprile

⁽⁸⁶⁾ Il provvedimento richiamato nel testo ha introdotto nel nostro ordinamento, nell'ambito del Codice del consumo le azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, che possono essere esercitate, per conto dei consumatori medesimi, anche in assenza di un mandato da parte dei singoli, da enti legittimati (art. 140-*quater* Codice del consumo) nei confronti di un qualsiasi professionista, al fine di ottenere un provvedimento inibitorio o compensativo (artt. 140-*octies* e 140-*novies* c. cons.), laddove sia accertata la violazione delle disposizioni del diritto dell'Unione Europea a tutela dei consumatori. L'azione inibitoria è volta ad ottenere un «*provvedimento con il quale il giudice ordina la cessazione o il divieto della condotta omissiva o commissiva posta in essere in violazione delle disposizioni di cui all'allegato II-septies e ordina la pubblicazione del provvedimento, integralmente o per estratto, su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale ovvero la pubblicazione di una rettifica*» (art. 140-*ter*, comma 1, lett. i). L'azione compensativa o risarcitoria è finalizzata ad ottenere «*una misura rivolta a rimediare al pregiudizio subito dal consumatore, anche attraverso il pagamento di una somma di danaro, la riparazione, la sostituzione, la riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto o il rimborso del prezzo pagato, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'Allegato II-septies*» (art. 140-*ter*, comma 1, lett. h). Diversamente dal rimedio nazionale di cui alla l. n. 31/2019, volto a tutelare diritti individuali omogenei dei componenti di una classe, quello qui in esame è finalizzato a tutelare gli interessi collettivi dei consumatori in una serie di materie espressamente indicate. Le azioni rappresentative possono essere intentate anche in uno Stato membro diverso da quello in cui l'ente è stato designato come legittimato. Pertanto, laddove una presunta violazione leda o possa ledere i consumatori in diversi Stati membri, più enti legittimati designati in Stati membri diversi possono agire, anche unitamente, promuovendo un'azione rappresentativa davanti all'organo giurisdizionale o all'autorità amministrativa di uno Stato membro. In tal modo la tutela degli interessi collettivi dei consumatori è più efficace, poiché gli enti legittimati di diversi Stati membri possono unire le loro forze in un'unica azione rappresentativa in un singolo foro. Le azioni in questione si aggiungono e non si sostituiscono ai rimedi nazionali già esistenti; il che potrebbe causare problemi di coordinamento tra le diverse discipline: su tali azioni, per tutti, senza pretesa di completezza, v. O. LANZARA, *Le nuove frontiere dell'azione di classe: considerazioni in tema di tutela del danno ambientale*, in L. DI CINTIO F. FASOLINO A. ORIOLO, *Ambiente e diritto: dogmi moderni, prassi antica*, Milano, 2023, 192 ss.; F. BATTAGLIA, *Recenti novità in materia di azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori nell'Unione europea*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2021, 2, 335 ss.; E. CAMILLERI, *La Dir. 2020/1828/UE sulle azioni rappresentative e il "sistema delle prove". La promozione dell'interesse pubblico attraverso la tutela degli interessi collettivi dei consumatori: verso quale modello di "enforcement"?*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2022, 4, 1052 ss.; G. DE CRISTOFARO, *Azioni "rappresentative" e tutela degli interessi collettivi dei consumatori. La "lunga marcia" che ha condotto all'approvazione della Dir. 2020/1828/UE e i profili problematici del suo recepimento nel diritto italiano*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2022, 4, 1010 ss.; Id., *Le "azioni rappresenta-*

2019, n. 31, che ha esteso al di fuori dell'ambito consumeristico l'azione di classe, trasferendone la relativa disciplina dal Codice del consumo all'interno del Codice di procedura civile (artt. 840-bis ss.) e prevedendo (tra l'altro) la sua esperibilità nei confronti delle «*imprese*» e degli «*enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità*» che abbiano leso i diritti individuali omogenei degli appartenenti alla classe con «*atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro rispettive attività*». La “de-consumerizzazione” dell'azione di classe⁽⁸⁷⁾ e la sua caratterizzazione quale strumento a valenza generale, idoneo a coprire diverse aree della responsabilità civile, al fine di contrastare condotte giuridiche plurioffensive poste in essere nell'esercizio di un'attività d'impresa o nella gestione di servizi pubblici o di pubblica utilità, rendono applicabile il rinnovato meccanismo di tutela (anche) alle istanze climatiche⁽⁸⁸⁾. Tuttavia, stante la limitazione sul piano della legittimazione passiva alle domande proposte «*nei confronti di imprese o di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità*», esso potrà essere utilizzato solo ai fini della c.d. *private climate change litigation*, non invece nella *climate litigation* contro lo Stato⁽⁸⁹⁾, per il quale non resta che utilizzare il processo

tive” di cui agli artt. 140-ter ss. c. cons.: ambito di applicazione, legittimazione ad agire e rapporti con la disciplina generale delle azioni di classe di cui agli artt. 840-bis ss. c.p.c., in *Nuove leggi civ. comm.*, 2024, 1, 1 ss.

⁽⁸⁷⁾ Così espressamente A. CARRATTA, *La Class action riformata*, in *Giur. it.*, 2019, 10, 2297; su tale aspetto v., *ex multis*, D. AMADEI, *Nuova azione di classe e procedimenti collettivi nel codice di procedura civile*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2019, 5, 1049 ss.; U. COREA-M.L. GUARNIERI, *Lineamenti processuali della nuova azione di classe*, in *Judicium*, 2021, 425 ss.

⁽⁸⁸⁾ V. su tali aspetti E. GABELLINI, *Note sul contenzioso climatico e le azioni di classe*, cit., 211 s. Con riferimento alla precedente disciplina recata dall'art. 140-bis c. cons. e con specifico riferimento alla tutela del danno ambientale, cfr. O. LANZARA, *Le nuove frontiere dell'azione di classe*, cit., 189 ss., il quale rileva che, sotto il vigore della precedente disciplina, eccezione fatta per una isolata pronuncia di merito (Trib. Roma, ord. 2 maggio 2013) che ha dichiarato l'ammissibilità di due azioni di classe promosse contro i somministratori pubblici di acqua inquinata, la *class action* di cui all'art. 140-bis c. cons. non era azionabile a tutela delle vittime di un danno ambientale.

⁽⁸⁹⁾ In termini, cfr. E. BENVENUTI, *Climate change litigation*, cit., 859; E. GABELLINI, *Accesso alla giustizia in materia ambientale e climatica*, cit., 1119; S. VINCRE, in S. VINCRE-A. HENKE, *Il contenzioso “climatico”*, cit., 147.

ordinario, eventualmente nella forma litisconsortile.

Muovendo da un'indagine ad ampio spettro sui modelli di tutela collettiva rinvenibili nei diversi ordinamenti giuridici, una parte della dottrina ha evidenziato che gli strumenti in questione prevedono di norma meccanismi processuali volti a incentivare la promozione delle azioni, soprattutto quando vi sia uno squilibrio di risorse tra il presunto responsabile e le vittime⁽⁹⁰⁾. Ciò accade, ad esempio, attraverso l'utilizzo di meccanismi intesi a favorire la composizione della classe, l'adozione di forme di finanziamento dell'azione per ridurre il divario economico tra le parti processuali e l'uso di regimi probatori che colmano l'asimmetria tra l'impresa convenuta e i membri della classe anche in ordine alla concreta possibilità di raccogliere le prove. In relazione a quest'ultimo profilo, si pensi, ad esempio, alla possibilità prevista dalla disciplina italiana, di fare ricorso alla prova statistica che, attraverso l'elaborazione della frequenza degli eventi di danno in relazione alla condotta posta in essere dalla controparte, può agevolare l'accertamento della responsabilità del convenuto, alle presunzioni semplici e all'estensione del campo di applicazione dell'esibizione in un ambito in cui l'impresa convenuta ha tutto l'interesse a tenere nascoste le conoscenze tecniche e scientifiche in funzione difensiva (art. 840-*quinquies*, commi 4 e 5, c.p.c.). Tra gli anzidetti meccanismi incentivanti rientra anche la possibilità, prevista in alcuni ordinamenti, di condannare il convenuto soccombente al pagamento di danni punitivi, per scoraggiare la reiterazione di *mass torts*, nonché la previsione di norme sul finanziamento dell'azione⁽⁹¹⁾

⁽⁹⁰⁾ V. sul punto E. BENVENUTI, *Climate change litigation*, cit., 859 s.

⁽⁹¹⁾ Tra le iniziative nell'ambito dell'Unione Europea in materia di finanziamento si segnala la risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2022 recante raccomandazioni alla Commissione sul finanziamento privato responsabile del contenzioso (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52022IP0308>), cui è allegata una proposta di direttiva sulla disciplina del finanziamento del contenzioso da parte di terzi. Per le iniziative intraprese nel nostro ordinamento in materia di finanziamento del contenzioso si rimanda alla dettagliata analisi di E. D'ALESSANDRO, *Prospettive del third party funding nel processo civile italiano: il processo fundIT e le iniziative del Parlamento europeo*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2022, 273 ss.

che assicurano il reperimento dei fondi necessari a sostenere l'azione collettiva ed evitano al tempo stesso che i soggetti preposti a rappresentare la classe possano anteporre i propri interessi a quelli del gruppo⁽⁹²⁾.

Peraltro, secondo la richiamata dottrina, l'esistenza di meccanismi procedurali finalizzati a rendere effettivo l'accesso alla giustizia collettiva non è l'unico elemento per valutare il potenziale delle azioni collettive rispetto al raggiungimento degli obiettivi della *climate change litigation*, soprattutto se si tiene conto della circostanza che l'utilità degli strumenti in questione — sotto il profilo sia delle funzioni di deterrenza sia dell'accesso alla giustizia — è particolarmente evidente quando le domande individuali hanno un valore bagatellare, poiché in questi casi i singoli potrebbero essere poco incentivati ad agire individualmente, con il rischio di lasciare prive di tutela le loro pretese, quantomeno quelle di modesta entità.

Rispetto al contenzioso climatico è lecito chiedersi se siano rinvenibili le stesse finalità, soprattutto quando gli appartenenti alla classe intendano agire per ottenere il risarcimento di danni particolarmente ingenti. La diversa entità dei danni potrebbe determinare un aumento dei costi del procedimento, attenuando o addirittura annullando i vantaggi ascritti alla tutela collettiva.

In quest'ottica, i requisiti previsti nei singoli ordinamenti per essere considerati membri della classe, indipendentemente dalla scelta tra il modello di *opt-in* e quello di *opt-out*, potrebbero rappresentare un ostacolo⁽⁹³⁾.

⁽⁹²⁾ In questo senso v. E. BENVENUTI, *Climate change litigation*, cit., 860, *ivi*, nt. 55, secondo cui, le norme sul finanziamento dell'azione collettiva consentono di scongiurare il rischio che il rappresentante della classe accetti un accordo transattivo per ottenere un compenso premiale più alto laddove vi sia la concreta possibilità di giungere a una sentenza di risarcimento favorevole ai membri della classe.

⁽⁹³⁾ In relazione alla *class action* statunitense, richiamando gli approdi della dottrina e della giurisprudenza statunitense, E. BENVENUTI, *Climate change litigation*, cit., 861, segnala che, laddove siano formulate richieste di danni fondate su circostanze di carattere individuale e personale, l'azione potrebbe non superare il vaglio di ammissibilità, mancando una «richiesta risarcitoria più generale e “collettiva”». Tale rischio può concretizzarsi nel caso di illeciti collettivi in cui i singoli hanno subito danni ingenti, in virtù dei quali sussistono ampi incentivi ad avviare azioni individuali.

Parimenti, anche negli ordinamenti dotati di strumenti di tutela collettiva evoluti in termini di benefici processuali, le fasi del procedimento volte alla verifica della possibilità e dell'opportunità di procedere alla formazione della classe, stante l'ampia discrezionalità riconosciuta ai giudici nella fase di "certificazione", potrebbero condurre a valutazioni di segno opposto in casi apparentemente simili sotto il profilo dei suoi componenti, della *causa petendi* e del rimedio invocato. Circostanza, questa, che potrebbe generare incertezza in ordine alla possibilità che la *class action* giunga a un provvedimento di decisione nel merito, anche quando presenti delle significative somiglianze con azioni collettive precedenti, sulle quali i giudici si siano già pronunciati favorevolmente.

Le evidenziate criticità inducono il sospetto che, nell'ambito del contenzioso in materia climatica, gli strumenti di tutela collettiva non siano in grado di assicurare in maniera effettiva il raggiungimento degli obiettivi di accesso alla giustizia e di deterrenza. Non solo. Il loro esperimento potrebbe addirittura tradursi in un vantaggio per il convenuto, che potrebbe sfruttare l'azione collettiva per minimizzare la propria responsabilità, attraverso la conclusione di un accordo transattivo⁽⁹⁴⁾. Al riguardo è stato tuttavia segnalato che, anche in situazioni del genere, potrebbe essere comunque salvaguardata la funzione di deterrenza usualmente ricollegata agli strumenti di tutela collettiva, se si considera che, nonostante la conclusione dell'accordo rappresenti un vantaggio economico immediato per l'impresa, l'intera vicenda avrebbe comunque delle ripercussioni sul piano reputazionale⁽⁹⁵⁾.

E ancora occorre considerare che la natura ontologicamente globale e, dunque, tecnicamente transnazionale del contenzioso climatico pone una serie di problemi sotto il profilo della legittimazione dell'ente a promuovere un'azione collettiva transfrontaliera

⁽⁹⁴⁾ Su tali profili, cfr. M.M. KARAYANNI, *The private international law of class actions: a functional approach*, in *Recueil des Cours*, t. 422, 2021, 55.

⁽⁹⁵⁾ In questo senso v. E. BENVENUTI, *Climate change litigation*, cit., 862, secondo cui le stesse considerazioni valgono anche per l'ipotesi in cui, all'esito di una *class action* risarcitoria, l'impresa convenuta sia condannata a pagare somme di valore modesto.

e della ricevibilità della domanda quando la fattispecie dedotta in giudizio abbia dei collegamenti con più di un ordinamento giuridico. Poiché la soluzione di tali questioni dipende dal diritto processuale del foro, le scelte di volta in volta operate dai legislatori nazionali incidono sull'esito dell'azione collettiva in una fase che precede quella del giudizio sul merito della controversia⁽⁹⁶⁾.

Sempre connessa al carattere transnazionale dell'azione climatica collettiva è l'individuazione del giudice competente a decidere sulla controversia. Si tratta di una questione di non agevole soluzione tenuto conto che le attività che contribuiscono al cambiamento climatico non sono geolocalizzabili, che i danni da queste derivanti sono plurilocalizzati e che i singoli ordinamenti presentano discipline differenti sotto il profilo degli incentivi alla proposizione dell'azione⁽⁹⁷⁾.

5. L'utilizzabilità dell'azione di classe risarcitoria per i danni ambientali e per i danni climatici.

Nonostante gli strumenti di tutela collettiva non siano sempre la migliore opzione disponibile o quanto meno non siano scevri da rischi, come si è cercato di mettere in luce, è ancora opportuna qualche considerazione circa l'utilizzabilità, nel nostro ordinamento, dell'azione di classe risarcitoria di cui agli artt. 840*bis* ss. c.p.c. per il risarcimento sia del danno ambientale sia del danno climatico⁽⁹⁸⁾, premettendo innanzitutto che un ostacolo al suo ef-

⁽⁹⁶⁾ Al riguardo — osserva E. BENVENUTI, *Climate change litigation*, cit., 863 — la previsione di requisiti di legittimazione ad agire particolarmente rigorosi e l'inadeguatezza degli strumenti di tutela collettiva a raccogliere le domande degli appartenenti alla classe che non risiedono nell'ordinamento del foro potrebbero condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell'azione.

⁽⁹⁷⁾ Proprio in relazione a quest'aspetto, è stato rilevato che quanti risiedono nell'ambito di Stati membri muniti di strumenti di tutela collettiva meno efficienti possono subire un pregiudizio ai loro interessi. Tale circostanza, infatti, promuove il *forum shopping* e consente alle imprese di orientare le proprie scelte e le politiche aziendali considerando i regimi processuali degli Stati membri in cui intendono operare: così E. BENVENUTI, *Climate change litigation*, cit., 864.

⁽⁹⁸⁾ Su tali profili, v. E. GABELLINI, *Note sul contenzioso climatico e le azioni di classe*, cit., 212 s., secondo cui, tenuto conto che clima e ambiente sono «due settori in

fettivo utilizzo è rappresentato dal limite temporale di applicazione delle nuove norme previsto dall'art. 7 l. n. 31/2019 — alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data della sua entrata in vigore (19 maggio 2021)⁽⁹⁹⁾ — essendo difficile stabilire in quale momento le emissioni climalteranti abbiano provocato dei danni⁽¹⁰⁰⁾. A tacere del fatto, poi, che la norma, per come formulata, appare addirittura paradossale, nella misura in cui la sua applicabilità viene ricollegata a un accertamento di merito, circa la collocazione temporale della condotta lesiva, che dovrebbe essere svolto solo dopo la dichiarazione di ammissibilità dell'azione.

Tenuto conto delle suesposte considerazioni, il meccanismo

cui entrano in gioco beni idonei a soddisfare più pretese reciprocamente incompatibili e, al contempo, in grado di proiettare la loro lesione, oltre che sulle posizioni giuridiche di singoli soggetti, anche su cerchie indeterminate e indeterminabili di soggetti interessati, fino alle future generazioni», l'azione di classe potrebbe essere un utile strumento per risarcire i danni provocati a tali beni.

⁽⁹⁹⁾ Su tale profilo, cfr. Trib. Roma, 22 ottobre 2022, in *Foro it.*, I, 2023, 155 ss., secondo cui la scelta del legislatore di escludere dal perimetro applicativo le condotte anteriori all'entrata in vigore delle nuove norme è giustificata «dalla ... funzione di deterrenza nei confronti delle imprese, certamente non attuabile con riferimento a condotte pregresse, e dall'esigenza di offrire ai potenziali destinatari dell'azione di classe un margine di tempo ragionevole per adeguarsi alle nuove disposizioni, predisponendo al proprio interno dei presidi che possano eliminare o ridurre il rischio di compiere illeciti plurioffensivi. Queste medesime finalità danno ragione della scelta ... di dare rilievo esclusivo alla data della condotta, e della conseguente irrilevanza della data di insorgenza del diritto al risarcimento».

⁽¹⁰⁰⁾ In termini v. E. GABELLINI, *Accesso alla giustizia in materia ambientale e climatica*, cit., 1128 s., che segnala la difficoltà di individuare il momento in cui i danni si sono verificati, derivando «da condotte che si protraggono da tempo e nel tempo», e che il «concretarsi del danno potrebbe soggiacere a tempistiche diverse»; nonché R. DONZELLI, *L'ambito di applicazione e la legittimazione ad agire*, in B. SASSANI (a cura di), *Class action. Commento sistematico alla l. 12 aprile 2019 n. 31*, Pisa, 2019, 31 ss., che mette in luce la non agevole determinazione della collocazione temporale dell'illecito quando quest'ultimo sia costituito da condotte lesive che si protraggono nel tempo; B. ZUFFI, *L'ambito operativo della nuova azione di classe risarcitoria e restitutoria*, in C. CONSOLO B. ZUFFI (a cura di), *L'azione di classe ex art. 140 bis Codice del Consumo. Lineamenti processuali*, Padova, 2012, 61; sulla peculiarità del danno climatico v. M. CARDUCCI, *Cambiamento climatico (diritto costituzionale)*, in R. BIFULCO A. CELOTTO M. OLIVETTI (a cura di), *Dig. disc. pubbl., Agg.*, Torino, 2021, 69, secondo cui esso «presenta le caratteristiche dell'evento-conseguenza anomalo, lungolatente ma incrementativo, evidenziale, permanente, irreversibile, plurioffensivo e di massa».

dell'azione di classe volto a tutelare «*diritti individuali omogenei*»⁽¹⁰¹⁾ non sembra possa essere utilizzato per tutelare le lesioni del bene ambiente in sé considerato. Infatti, vuoi che si configuri l'ambiente — seguendo l'interpretazione della dottrina maggioritaria — alla stregua di interesse diffuso, facendo leva sulla circostanza che si tratta di un «valore d'insieme»⁽¹⁰²⁾, vuoi che — sulla scorta della giurisprudenza amministrativa — lo si qualifichi in termini di interesse collettivo alla conservazione dei beni ambientali⁽¹⁰³⁾, in ogni caso la sua tutela esula dal perimetro applicativo dell'azione di classe risarcitoria, avente ad oggetto la tutela di diritti individuali omogenei⁽¹⁰⁴⁾. D'altro canto, estendere il novero dei soggetti beneficiari del risarcimento andrebbe in una direzione opposta a quella sottesa alla Direttiva 2004/35/CE, di concentrare i proventi delle azioni risarcitorie da danno ambientale in capo allo Stato, ritenuto unico soggetto idoneo a ripristinare la capacità del bene comune di produrre ancora esternalità positive⁽¹⁰⁵⁾.

Piuttosto, tenuto conto che oggetto dell'azione di classe sono diritti individuali omogenei, l'utilizzo di tale strumento potrebbe

⁽¹⁰¹⁾ Su tale profilo, per tutti, senza pretesa di esaustività, v. R. DONZELLI, *L'ambito di applicazione e la legittimazione ad agire*, cit., 11 ss.; A. GIUSSANI, *Diritti omogenei e omogeneizzati nell'azione di classe*, in *Riv. dir. proc.*, 2020, 359 ss.; e (con riferimento alla precedente disciplina) A. CARRATTA, *L'azione collettiva risarcitoria e restitutoria: presupposti ed effetti*, in *Riv. dir. proc.*, 2008, 3, 725 s., per il quale con l'azione collettiva risarcitoria o restitutoria non sono tutelabili interessi collettivi o diffusi; il presupposto sostanziale di tale tipologia di azione «non è altro che la tutela di diritti soggettivi individuali al risarcimento o alla restituzione omogenei, perchè caratterizzati dalla circostanza di essere riconducibili al medesimo atto o fatto illecito del convenuto, e dunque oggettivamente e soggettivamente connessi». Si tratta — secondo l'Autore — di un meccanismo processuale mediante il quale si possono raggruppare in un'unica azione un numero consistente di domande di portata più modesta, risparmiando tempo e denaro.

⁽¹⁰²⁾ V. G. ALPA, *La natura giuridica del danno ambientale*, in P. PERLINGIERI (a cura di), *Il danno ambientale con riferimento alla responsabilità civile*, cit., 94.

⁽¹⁰³⁾ Per una compiuta disamina di questi profili cfr. G. CECCHERINI, *Danno all'ambiente e garanzia dell'accesso alla giustizia: una questione aperta*, in *Riv. dir. civ.*, 2021, 2, 352 ss.

⁽¹⁰⁴⁾ Favorevole invece all'utilizzo dell'azione di classe nel settore ambientale è G. PONZANELLI, *La nuova class action*, in *Danno e resp.*, 2019, 3, 307.

⁽¹⁰⁵⁾ In termini, v. U. SALANITRO, *Il danno ambientale tra interessi collettivi e interessi individuali*, cit., 264 s.

ipotizzarsi con riferimento alle ipotesi in cui vengono lamentati danni⁽¹⁰⁶⁾ alle posizioni individuali in conseguenza di un illecito ambientale.

Ponendosi in quest'ottica, stante l'espressa rilevanza costituzionale del bene ambiente⁽¹⁰⁷⁾, lo strumento di tutela collettiva potrebbe essere azionato da coloro che lamentino la violazione di un diritto fondamentale⁽¹⁰⁸⁾, considerando il danno ambientale una somma di lesioni di interessi individuali⁽¹⁰⁹⁾. Tale qualificazione non è però del tutto pacifica⁽¹¹⁰⁾.

Un'altra ipotesi riguarda il caso sopra richiamato della azionabilità della «*quota individuale del danno collettivo*»⁽¹¹¹⁾. Se si ritiene ammissibile l'azione individuale per il recupero delle spese effettuate e il ristoro delle occasioni altrimenti perdute ogni qualvolta un soggetto, a causa dell'alterazione ambientale derivante dall'illecito, non abbia potuto avvalersi dell'assetto organizzativo predisposto e per il quale abbia sopportato costi di investimento specificamente collegati alla sussistenza di particolari condizioni ambientali⁽¹¹²⁾, conseguentemente dovrebbe ammettersi anche

⁽¹⁰⁶⁾ Sia di natura patrimoniale sia di natura non patrimoniale: su tali profili, v. Trib. Venezia, 7 luglio 2021, in *Foro it.*, 2021, I, 4023 ss., con nota di A.D. DE SANTIS e A. PALMIERI; in *www.judicium.it* (29 luglio 2021) con nota di M.L. GUARNIERI; App. Venezia, 16 novembre 2023, n. 2260, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2024, I, 11 ss. con nota di B. DE SANTIS; B. DE SANTIS, *Una transazione chiude la vicenda Dieselgate: riflessioni sull'epilogo della più grande class action italiana*, in *www.judicium.it* (26 luglio 2024); sulla risarcibilità del danno non patrimoniale nella *class action*, cfr. Trib. Milano 8 novembre 2013, ord., in *Giur. it.*, 2014, 603 ss. con nota di A. GIUSSANI; App. Milano 3 marzo 2014, ord., in *Foro it.*, 2014, I, 1619 e in *Resp. civ. prev.*, 2014, 1281; App. Milano 25 agosto 2017, ord., in *Danno e resp.*, 2018, 373 ss. con nota di S. MONTI; in *Giur. it.*, 2018, 105 ss. con nota di A. DONDI e A. GIUSSANI; in *Nuove leggi civ. comm.*, 2018, I, 10 ss., con nota di F. SAGUATO; in *Corr. giur.*, 2018, 243 ss., con nota di B. ZUFFI; Cass. civ., 31 gennaio 2018, n. 2320, ord., in *Danno e resp.*, 2019, 113, con nota di M. NATALE.

⁽¹⁰⁷⁾ Su cui v. D. AMIRANTE, *Costituzionalismo ambientale*, cit., 257 ss.

⁽¹⁰⁸⁾ In questo senso v. G. GHINELLI, *Le condizioni dell'azione nel contenzioso climatico*, cit., 1281, nt. 29.

⁽¹⁰⁹⁾ In questi termini v. R. DONZELLI, *La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi*, Napoli, 2008, 273 ss.

⁽¹¹⁰⁾ Per questi aspetti si rimanda all'ampia analisi di R. DONZELLI, *La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi*, cit., 283 (nt. 44), 790 s.

⁽¹¹¹⁾ V. *supra* § 1.

⁽¹¹²⁾ Quella richiamata nel testo è la posizione espressa da U. SALANITRO, *Danni*

l'esperibilità dell'azione di classe risarcitoria nella misura in cui il pregiudizio riguardi una classe di soggetti⁽¹¹³⁾.

In relazione al danno climatico, non ci sono ostacoli di ordine concettuale all'utilizzo dell'azione di classe, quando essa sia legata alla violazione di diritti soggettivi posta in essere da un comportamento illecito plurioffensivo da parte di un'impresa o da parte di un gestore di servizi pubblici o di servizi di pubblica utilità.

La difficoltà principale che si prospetta per l'interprete è quella di individuare i diritti individuali omogenei, tenuto conto del fatto che l'omogeneità è un concetto mutuato dal diritto brasiliano⁽¹¹⁴⁾ con riferimento all'azione di classe⁽¹¹⁵⁾, estraneo alla nostra tradizione giuridica e rispetto al quale manca una definizione legislativa.

Trattandosi in ogni caso della generalizzazione di un requisito ripreso dalla previgente disciplina consumeristica, è possibile av-

temporanei all'ambiente e tutela degli interessi privati, cit., 418, il quale distingue la posizione del titolare dell'attività turistica che, traendo dapprima vantaggio dalla condizione ambientale senza sostenere alcun costo specifico per la sua conservazione e per il suo miglioramento, veda poi cessare tale vantaggio a causa dell'illecito altrui, da quella dell'albergatore che abbia acquisito il diritto alla concessione demaniale della spiaggia e conseguentemente abbia affrontato specifiche spese per opere funzionali alla fruizione della spiaggia e alla balneazione. Il primo non ha diritto al risarcimento del danno correlato al mancato profitto; il secondo invece, limitatamente ai costi specifici sopportati e alle aspettative di lucro connesse con il servizio di fruizione della spiaggia, ha diritto al risarcimento del danno. In relazione alla soluzione da ultimo prospettata, in senso adesivo, cfr. P. TRIMARCHI, *La responsabilità civile*, cit., 63 (nt. 67).

⁽¹¹³⁾ Così E. GABELLINI, *Accesso alla giustizia in materia ambientale e climatica*, cit., p. 1121; in senso dubitativo, v. G. CECCHERINI, *Danno all'ambiente e garanzia dell'accesso alla giustizia: una questione aperta*, cit., 356.

⁽¹¹⁴⁾ In argomento v., senza pretesa di completezza, R. DONZELLI, *L'azione di classe a tutela dei consumatori*, Napoli, 2011, 209 ss.; Id., *L'ambito di applicazione e la legittimazione ad agire*, cit., 12 ss., che, richiama l'art. 81 del *Código de Defesa do Consumidor* brasiliano (l. 11 settembre 1990, n. 8078), ove sono definiti "omogenei" i diritti che hanno «un'origine comune»; adde C. PETRILLO, *Situazioni soggettive implicate*, in B. SASSANI (a cura di), *Class action. Commento sistematico alla l. 12 aprile 2019 n. 31*, cit., 59 ss.

⁽¹¹⁵⁾ Su tale requisito quale «unico criterio di selezione del contenzioso» rientrante nel perimetro applicativo dell'azione di classe di cui agli artt. 840-*bis* ss. c.p.c., cfr. R. DONZELLI, *L'ambito di applicazione e la legittimazione ad agire*, cit., 12, secondo cui sarebbe stato opportuno inserire una definizione legale di «omogeneità»; adde G. MONTELEONE, *L'azione di classe in Italia. Brevi osservazioni critiche*, in *Giusto proc. civ.*, 2023, 312.

valersi dei risultati interpretativi raggiunti dalla dottrina e dalla giurisprudenza su tale profilo⁽¹¹⁶⁾ e ritenere integrata l'omogeneità dei diritti quando questi traggano origine da un medesimo fatto illecito, che abbia dato vita a un unico danno-evento a carattere plurioffensivo, anche se differenziati sotto il profilo del danno-conseguenza, non potendosi richiedere una perfetta sovrapposibilità delle situazioni dei componenti della classe⁽¹¹⁷⁾. In particolare, deve trattarsi di diritti al risarcimento del danno e alle restituzioni derivanti da un unico illecito con attitudine plurioffensiva, posto in essere da un medesimo convenuto e caratterizzato da elementi di fatto o diritto comuni⁽¹¹⁸⁾, ovvero da illeciti ripetuti e numerosi, ciascuno dei quali con attitudine a ledere singoli soggetti⁽¹¹⁹⁾.

Occorre tuttavia precisare che, se l'unicità della condotta lesiva o l'identità delle più condotte poste in essere dal legittimato

⁽¹¹⁶⁾ Per una accurata rassegna v. R. DONZELLI, *L'ambito di applicazione e la legittimazione ad agire*, cit., 11 ss.

⁽¹¹⁷⁾ Così espressamente Trib. Venezia, 25 maggio 2017, in *Danno e resp.* 2018, 214 ss., con nota di V. SELINI. Sulla distinzione tra danno-evento e danno-conseguenza, in dottrina, v. C. SCOGNAMIGLIO, *Alcune considerazioni sulla nozione di danno (a proposito della distinzione tra danno evento e danno conseguenza)*, in *Resp. civ. prev.*, 2023, 6, 1922 ss.

⁽¹¹⁸⁾ Così espressamente A. GIUSSANI, *Il nuovo art. 140-bis c. cons.*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, 3, 604. S. MENCHINI, *La tutela giurisdizionale dei diritti individuali omogenei: aspetti critici e prospettive ricostruttive*, in S. MENCHINI (a cura di), *Le azioni seriali*, Napoli, 2008, 57 s. parla invece di diritti caratterizzati da «un collegamento di tipo causale (identità del titolo) o di carattere improprio (identità di questioni)»; M. TARUFFO, *La tutela collettiva nell'ordinamento italiano: lineamenti generali*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2011, 1, 115, qualifica il requisito dell'omogeneità in termini di «identità di questioni di fatto e di diritto»; con riferimento alla disciplina dell'azione di classe codicistica C. PETRILLO, *Situazioni soggettive implicate*, cit., 60 s., ritiene che l'omogeneità dei diritti individuali tutelabili attraverso l'azione di classe si risolva in una «connessione impropria, disciplinata dall'art. 103, primo comma, ultima parte, c.p.c., a norma del quale più cause possono essere trattate congiuntamente in un unico processo "quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni"», che nel caso di specie devono essere di fatto e di diritto».

⁽¹¹⁹⁾ In questi termini v. C. PETRILLO, *Situazioni soggettive implicate*, cit., 60, che segnala altresì il fatto che l'accertamento giudiziale del pregiudizio sofferto dai membri della classe deve poter essere effettuato unitariamente, prescindendo totalmente da questioni individuali. Pertanto, secondo l'A. i danni da fumo e, in generale, quelli alla salute mal si prestano ad essere fatti valere attraverso l'azione di classe, poiché necessitano di un'indagine circa lo stato di salute iniziale di ciascun danneggiato.

passivo è sufficiente ai fini della qualificazione e individuazione del perimetro dei diritti alla restituzione, nel caso di diritti risarcitori — tipicamente quelli fatti valere nel contenzioso climatico — l'indagine relativa alla loro omogeneità appare più complessa e articolata, dovendosi altresì accertare l'identità del nesso causale tra condotta lesiva ed evento dannoso lamentato dalla classe⁽¹²⁰⁾. Con riferimento al contenzioso climatico, l'accertamento di tale nesso appare particolarmente problematico, stante la difficoltà di dimostrare, tanto sul piano fattuale quanto su quello giuridico, il nesso tra la condotta posta in essere dal soggetto convenuto — sia esso l'impresa o lo Stato — e l'impatto sullo stato climatico che, a sua volta, ha determinato i danni a cose o a persone⁽¹²¹⁾.

Per ovviare agli ostacoli dimostrativi, una parte della dottrina suggerisce il ricorso alla c.d. *climate attribution science*⁽¹²²⁾,

⁽¹²⁰⁾ Cfr. C. PETRILLO, *Situazioni soggettive implicate*, cit., 60, che mette in luce la necessità di effettuare tale accertamento sia nella fase volta alla verifica di ammissibilità dell'azione — in termini meramente probabilistici — sia in quella relativa alla decisione di merito, avvalendosi del «criterio della “preponderanza dell'evidenza”, ovvero del “più probabile che non”, avuto riguardo anche ai dati di comune esperienza».

⁽¹²¹⁾ Su tale aspetto, v. A. HENKE, in S. VINCRE - A. HENKE, *Il contenzioso “climatico”*, cit., 153, secondo cui la difficoltà di dimostrare il nesso di causalità spiegherebbe perché, nonostante le richieste di compensazioni monetarie dei danni subiti formulate dagli attori, i giudici nazionali sia siano finora limitati a ordinare l'adozione di azioni concrete, talvolta anche molto “aggressive”, per limitare le emissioni inquinanti, senza spingersi a condanne al risarcimento dei danni e a una loro quantificazione; A. PISANÒ, *Il diritto al clima*, cit., 76 ss.; F. FONTANAROSA, *Climate Change Damages: una analisi comparativa del diritto al clima*, cit., 35 ss., che evidenzia le difficoltà legate alla prova del nesso causale tra il comportamento (attivo o omissivo) del danneggiante e il verificarsi del cambiamento climatico; G. PULEIO, *Rimedi civilistici e cambiamento climatico antropogenico*, cit., 199; M. MELI, *Piove. Governo ladro! Cambiamenti climatici e nuove istanze di tutela*, in *Teoria e critica della regolazione sociale*, 2020, 2, 87 ss.; C. PORTIER, *Le contentieux climatique en droit français: quel(s) fondement(s), quelle(s) responsabilité(s)*, in *Revue juridique de l'environnement*, 2020, 465 ss.; M. KELLERS. KAPOOR, *Climate Change Litigation: Civil Liability for Greenhouse Gas Emissions*, in *European Energy and Environmental L. R.*, 2020, 49 ss.; T. PFROMM ET AL., *Establishing causation in climate litigation: admissibility and reliability*, in *Climate Change*, 2019, 67 ss.

⁽¹²²⁾ Su cui, per tutti, v. M. BURGER J. WENTZ R. HORTON, *The Law and Science of Climate Change Attribution*, in *Columbia Journal of Environmental Law*, vol. 45, 1, 2020, 57 ss.; M.F. CAVALCANTI, *Fonti del diritto e cambiamento climatico: il ruolo dei*

i cui risultati dovrebbero consentire di individuare il legame tra uno specifico danno legato al clima e le emissioni di gas serra di uno specifico emittente e di collegare uno specifico danno climatico alle emissioni prodotte da un determinato ente, a fronte di un numero incalcolabile di fonti di gas serra nello spazio e nel tempo⁽¹²³⁾. Tenuto conto che la *climate attribution science* è basata su calcoli probabilistici, può senz'altro prefigurarsene l'utilizzo nell'ambito dell'azione di classe. Come già ricordato, infatti, l'art. 840-*quinquies* c.p.c., ai fini dell'accertamento della responsabilità del resistente, consente al giudice di «avvalersi di

dati tecnico-scientifici nella giustizia climatica in Europa, in *DPCE online*, 2022, 334 ss., spec. 341 ss.

⁽¹²³⁾ Cfr. G. GHINELLI, *Standing, Justiciability, and Burden of Proof in Climate Litigation*, cit., 174 ss., che menziona le regole in punto di prova dettate nell'ambito del *Model Statute for Proceedings Challenging Government Failure to Act on Climate Change*, elaborato nel 2020 dall'*International Bar Association* (consultabile su <https://www.ibanet.org/Climate-Change-Model-Statute>), mediante le quali è possibile attribuire una responsabilità marginale a singoli emettitori significativi a fronte di numerose fonti di emissioni climalteranti nello spazio e nel tempo. Sebbene il *Model Statute* sia destinato ad applicarsi solo alle controversie sul clima intentate contro i governi, secondo l'A. nulla impedisce di estendere tali regole anche alle controversie che vedono come convenuti imprese ed enti privati. L'art. 6 del *Model Statute* propone al riguardo che le Corti prendano atto delle risultanze e delle conclusioni contenute nei rapporti dell'IPCC (*Intergovernmental Panel on Climate Change*) utilizzate dagli attori per dimostrare le cause e gli effetti del cambiamento climatico. Tali risultanze possono essere contestate dal convenuto previa autorizzazione della Corte, subordinata alla verifica di una ragionevole prospettiva di successo della contestazione medesima e del fatto che essa non ritardi indebitamente la decisione sul merito e causi altrimenti un'ingiustizia per l'attore. Il successivo art. 7 fornisce un elenco delle ulteriori prove ammissibili e dispone che tali elementi «*may, in the discretion of the Court, be regarded as sufficient to satisfy relevant evidentiary standards for the court to adjudicate relief sought, including the quantification of any mitigation or adaptation required*»); A. PISANÒ, *Il diritto al clima*, cit., 59 ss.; M. C. ZARRO, *Danno da cambiamento climatico*, cit., 203 ss; A. HENKE, in S. VINCRE - A. HENKE, *Il contenzioso "climatico"*, cit., 153 s., secondo cui i risultati della *climate attribution science* dovrebbero consentire di coniugare il criterio del "*necessary element of a sufficient set*" — contraddistinto dall'acronimo NESS — con quello della "*proportional liability*", che limita la responsabilità di un convenuto in proporzione al suo contributo al danno totale subito dall'attore, quando la sua condotta consista in un contributo troppo esiguo per assurgere a causa necessaria del danno subito dall'attore, nondimeno costituisce "elemento necessario di un insieme sufficiente" di diverse "cause minime concorrenti", che unitamente considerate determinano il pregiudizio.

dati statistici e di presunzioni semplici» (co. 4)⁽¹²⁴⁾, agevola l'esibizione delle prove (co. 5), per consentire il reperimento con maggior agio di quelle conoscenze tecniche e scientifiche che l'ente convenuto cerca di tenere nascoste in funzione difensiva, e, nell'ottica di ridurre gli ostacoli all'accesso alla giustizia per la parte ricorrente, detta una disciplina della consulenza tecnica ad essa particolarmente favorevole (co. 3), ponendo l'obbligo di anticipare le spese e l'acconto sul compenso spettanti al consulente tecnico in capo alla parte resistente, salvo che sussistano «*specifici motivi»* (125).

Sempre in relazione al profilo della omogeneità dei diritti individuali, un tema da sempre discusso è se possano costituire oggetto del giudizio di classe anche le questioni (di fatto o di diritto) che non riguardano la classe nel suo complesso, ma appartengono specificamente alle singole posizioni individuali, ellitticamente qualificate come questioni personali o differenziate, poiché il loro accertamento nell'ambito del giudizio collettivo può determinare sia un aggravamento del processo, che si riflette negativamente sul principio di economia processuale e di ragionevole durata, sia

(124) In generale sull'uso della prova scientifica nel processo, *ex multis*, cfr. A. CARRATA, *Prova scientifica e ragionamento presuntivo*, in *Riv. dir. proc.*, 2022, 1, 24 ss., che esamina (tra l'altro) i limiti entro i quali il giudice può fondare il proprio ragionamento presuntivo su una legge di natura scientifica; M. TARUFFO, voce *Prova scientifica* (*dir. proc. civ.*), in *Enc. dir., Annali*, II, 1, Milano, 2008, 965 ss.; ID., *La prova scientifica nel processo civile*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2005, 4, 1079 ss. Con riferimento all'azione di classe, v. A. GIUSSANI, *La prova statistica nelle class action*, in *Riv. dir. proc.*, 1989, 1040 ss., per il quale la prova statistica può consentire l'emersione di responsabilità che non sarebbe possibile cogliere al di fuori della dimensione collettiva della tutela; A.D. DE SANTIS, *Il procedimento*, in B. SASSANI (a cura di), *Class action. Commento sistematico alla l. 12 aprile 2019 n. 31*, cit., 110 ss., secondo cui la norma che consente di utilizzare nell'azione di classe dati statistici e presunzioni semplici rappresenta una significativa agevolazione nel tortuoso percorso di accertamento della responsabilità per un fatto illecito plurioffensivo. Con particolare riguardo alla prova statistica, l'A. ritiene che essa possa servire per provare «nessi di causalità generale» (112 s.); P.F. GIUGGIOLI, *L'azione di classe*, Padova, 2019, 112 ss.; E. GABELLINI, *Accesso alla giustizia in materia ambientale e climatica*, cit., 1126.

(125) Al riguardo osserva A.D. DE SANTIS, *Il procedimento*, cit., 108, che la regola richiamata nel testo potrebbe assurgere anche a forte strumento di deterrenza, inducendo il resistente a transigere la controversia.

un affievolimento della capacità rappresentativa del proponente in relazione alle questioni che non riguardano il proprio rapporto sostanziale, con inevitabili conseguenze sul principio del contraddittorio, e sul diritto di azione e difesa delle parti aderenti⁽¹²⁶⁾.

Per superare questi problemi sono state percorse strade differenti.

Qualcuno, argomentando sulla base del criterio della *predominance* di cui alla *Rule 23*, lett. b, n. 3 delle *Federal Rules of Civil Procedure*, ha ammesso la tutelabilità nelle forme del giudizio di classe delle sole controversie caratterizzate da un elevato tasso di serialità o sostanzialmente «isomorfe», stante l'assoluta prevalenza delle questioni comuni su quelle personali⁽¹²⁷⁾.

Altri ha attribuito al proponente il compito di selezionare le adesioni, onde escludere i titolari dei diritti soggettivi eccessivamente disomogenei⁽¹²⁸⁾.

Altri ancora, invece, ha escluso del tutto l'ingresso nel giudizio di classe delle questioni personali⁽¹²⁹⁾, traendone quindi la conseguenza della inapplicabilità del meccanismo dell'azione collettiva per i danni caratterizzati da un elevato tasso di personalità, tra cui i danni da fumo e, in generale, quelli alla salute, poiché necessitano di un'indagine circa lo stato di salute iniziale di ciascun danneggiato⁽¹³⁰⁾.

⁽¹²⁶⁾ R. DONZELLI, *L'ambito di applicazione e la legittimazione ad agire*, cit., 13 s.

⁽¹²⁷⁾ In termini, cfr., tra gli altri, S. MENCHINI, *L'azione di classe dell'art. 140-bis c. cons.*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2010, 1420; M. BOVE, *La trattazione nel processo di classe*, in *Giusto proc. civ.*, 2011, 93; M. TARUFFO, *La tutela collettiva nell'ordinamento italiano: lineamenti generali*, cit., 115.

⁽¹²⁸⁾ Così C. CONSOLO, *Tutela giurisdizionale dei crediti «per adesione» ossia senza domanda giudiziale dei singoli consumatori*, in *Resp. civ. prev.*, 2008, 1701 ss.; Id., *Come cambia, rivelando ormai a tutti e in pieno il suo volto, l'art. 140-bis e la class action consumeristica*, in *Corr. giur.*, 2009, 1301.

⁽¹²⁹⁾ V. in questi termini S. BOCCAGNA, *Art. 140-bis, commi 6, 7, 8, 9*, in E. CESARO-F. BOCCHINI (a cura di), *La nuova class action a tutela dei consumatori e degli utenti. Commentario all'art. 140-bis del Codice del consumo*, Padova, 2012, 171 ss.

⁽¹³⁰⁾ In termini, v. le osservazioni svolte da G. VILLA, *Il danno risarcibile nell'azione collettiva*, in *Danno e resp.*, 2009, 1, 15 ss., secondo cui osta alla risarcibilità di un danno non patrimoniale risarcibile la circostanza che il danno alla salute subito dal singolo consumatore «dipende da una molteplicità di variabili individuali come la quantità di

Considerazioni non dissimili sono state espresse per la risarcibilità dei danni morali ed esistenziali nelle forme dell'azione di classe, poiché si tratta di tipologie di danni in cui occorre accertare numerose variabili che riguardano in modo esclusivo ciascuno degli appartenenti alla classe. Al riguardo, in tempi relativamente recenti, la S.C.⁽¹³¹⁾, richiesta di pronunciarsi in merito alla deducibilità nelle forme dell'azione di classe del danno non patrimoniale, ha ribadito l'impossibilità di utilizzare tale meccanismo, laddove le doglianze dei danneggiati siano tali da non lasciare prefigurare la possibilità di una valutazione tendenzialmente standardizzata anche delle relative conseguenze pregiudizievoli (per quel che specificamente riguarda sia l'*an* che il *quantum* del danno), richiedendo accertamenti calibrati su specifiche situazioni

sigarette effettivamente consumate o le condizioni di salute di partenza». In questi casi, secondo l'A., allorché vengano dedotti in giudizio danni alla salute la cui esistenza dipenda da accertamenti individuali molto specifici, l'assenza di *commonality* dei temi rende non solo difficilmente praticabile ma anche scarsamente utile l'azione» di classe; *adde* C. SCOGNAMIGLIO, *Risarcimento del danno, restituzioni e rimedi nell'azione di classe*, in *Resp. civ. prev.*, 2011, 509 s.; M. LIBERTINI, *L'azione di classe e le pratiche commerciali scorrette*, in AA.VV., *Class action: il nuovo volto della tutela collettiva in Italia*, Milano, 2011, 252 ss.

⁽¹³¹⁾ In termini, cfr. Cass. 31 maggio 2019, n. 14886, in *Danno e resp.*, 2019, 634 ss., con nota di V. SELINI, ove peraltro la S.C. ha affermato che l'azione di classe rimane pur sempre compatibile con la rivendicazione della tutela risarcitoria dei danni non patrimoniali ove di questi ultimi siano posti rigorosamente in risalto «i tratti in qualche modo comuni a tutti i membri della classe (purché adeguatamente specificati e comprovati)». L'originario proponente ha l'onere di domandare la riparazione di un danno non patrimoniale che non sia individualizzato, ma sia fondato su circostanze comuni a tutti i membri della classe. Il singolo danneggiato ha dunque la possibilità di scegliere liberamente se promuovere o aderire a un'azione di classe, rinunciando a un'istruttoria individuale e accettando di fatto un risarcimento forfettizzato, ovvero promuovere un'azione individuale insistendo per una liquidazione personalizzata del danno non patrimoniale subito. In ogni caso, sarà tuttavia necessaria la «precisa identificazione delle situazioni soggettive lese, della qualità della relativa protezione a livello costituzionale (fuori dai casi di danni non patrimoniali da reato o da tipizzazione legislativa del fatto) e dei termini concreti dell'effettiva serietà e gravità delle lesioni inferte e dei pregiudizi subiti, non confondibili con meri disagi, fastidi, disappunti, ansie o con ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita». Su tale decisione v. anche le considerazioni svolte da B. SASSANI, *Presentazione*, in B. SASSANI (a cura di), *Class action. Commento sistematico alla l. 12 aprile 2019 n. 31*, cit., XI s.; A. GIUSSANI, *Diritti omogenei e omogeneizzati nell'azione di classe*, cit., 359 ss.

personali o valutazioni che si soffermino sulla consistenza specifica della sfera emotiva o dell'esperienza dinamico-relazionale dei singoli danneggiati ⁽¹³²⁾. In presenza invece di danni non patrimoniali non individualizzati, fondati su circostanze comuni a tutti i membri della classe adeguatamente specificate e provate, ha rimesso al singolo danneggiato la scelta se promuovere un'azione individuale, insistendo per una liquidazione personalizzata del danno non patrimoniale subito, ovvero promuovere o aderire a un'azione di classe, rinunciando a un'istruttoria individuale e accettando un risarcimento forfettizzato, ferma in ogni caso la «precisa identificazione delle situazioni soggettive lese, della qualità della relativa protezione a livello costituzionale ... e dei termini concreti dell'effettiva serietà e gravità delle lesioni inferte e dei pregiudizi subiti, non confondibili con meri disagi, fastidi, disappunti, ansie o con ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita».

Le questioni appena esaminate di compatibilità del meccanismo dell'azione di classe con la dimensione personale della lesione hanno ragione di porsi anche in relazione al danno climatico. Al riguardo è lecito chiedersi se la diversità del *quantum* liquidabile si rifletta sull'omogeneità delle diverse pretese, impedendone la deduzione nelle forme dell'azione di classe ⁽¹³³⁾.

Sotto il vigore della disciplina dell'azione di classe consuméristica, muovendo dal riferimento contenuto nell'art. 140-*bis*, co. 12, c. cons., al «criterio omogeneo di calcolo» per la liquidazione delle somme dovute, una parte della dottrina aveva escluso dal perimetro applicativo dell'azione di classe tutti quei danni caratterizzati da un elevato tasso di personalità, quali quelli derivanti

⁽¹³²⁾ Sulla ricorrenza di analoghi dubbi in merito alla tutelabilità in forma collettiva dei danni patrimoniali, cfr. E. GABELLINI, *Accesso alla giustizia in materia ambientale e climatica*, cit., 1127.

⁽¹³³⁾ Secondo A. GIUSSANI, *Diritti omogenei e omogeneizzati nell'azione di classe*, cit., 364 s., l'esistenza di profili disomogenei con riferimento al danno non patrimoniale non implica necessariamente l'impossibilità di dedurre i diritti nelle forme dell'azione di classe. Onde consentire la deduzione in forma aggregata di tali diritti è necessario che l'accertamento dell'evento disomogeneo sia omogeneizzato.

dall'utilizzo di prodotti difettosi ⁽¹³⁴⁾, ritenendo che la previsione in questione implicasse un certo grado di omogeneità delle diverse pretese anche sotto il profilo del *quantum* liquidabile. Oggi, invece, l'eliminazione di questo riferimento testuale e la previsione di una fase *ad hoc* per l'esame delle domande di adesione e l'eventuale condanna del resistente al pagamento delle somme o alla restituzione delle cose dovute a ciascun aderente depongono nel senso della possibilità di una quantificazione individualizzata, nel senso cioè che le cose o somme oggetto della domanda risarcitoria o restitutoria del singolo aderente possono essere quantitativamente diverse, alla sola condizione che il relativo accertamento possa avvenire tramite mezzi di prova documentali (*840-octies*, co. 3, c.p.c.) ⁽¹³⁵⁾.

Tale conformazione del procedimento può agevolare senz'altro la tutelabilità in forma collettiva dei danni climatici ancorché quantitativamente diversi. Anche se proprio la diversa entità dei danni potrebbe determinare coloro che abbiano subito dei danni maggiori rispetto ad altri ad agire individualmente, poiché la condanna al pagamento di una cifra stabilita con riferimento alla generalità della classe o la conclusione di un accordo transattivo potrebbero risultare delle prospettive poco vantaggiose per quanti agiscano per ottenere un risarcimento cospicuo.

ABSTRACT: Il saggio esplora il concetto di danno ambientale e danno climatico e analizza le diverse forme di tutela offerte. Dopo aver passato in rassegna gli elementi salienti del contenzioso climatico, indaga il ruolo degli strumenti di tutela collettiva in questo particolare tipo di contenzioso e, con particolare riguardo all'ordinamento italiano, verifica l'utilizzabilità dell'azione di classe risarcitoria per i danni ambientali e per i danni climatici.

⁽¹³⁴⁾ In questo senso v. G. CONTE, *I «diritti individuali omogenei» nella disciplina dell'azione di classe*, in *Riv. dir. civ.*, 2011, 5, 616 e 622; M. LIBERTINI, *L'azione di classe e le pratiche commerciali scorrette*, cit., 246.

⁽¹³⁵⁾ Su tale aspetto, per maggiori dettagli, si rimanda all'analisi di R. DONZELLI, *L'ambito di applicazione e la legittimazione ad agire*, cit., 20 s.

ABSTRACT: *The article examines the notion of environmental and climate damages and analyses the forms of protection currently available. After reviewing the main features of climate litigation, it examines the role of collective redress instruments in that kind of litigation and, with particular reference to the Italian legal system, considers the viability of class actions for compensation of environmental and climate damages.*